REGIONE ABRUZZO

Settore URBANISTICA E BENI AMBIENTALI

PIANO REGIONALE PAESISTICO

L.R. 8.8.1985 n. 431 Art. 6 L. R. 12.4.1983 n. 1

Approvato dal Consiglio Regionale il 21 marzo 1990 con atto n. 141/21

NORME TECNICHE COORDINATE

PIANO REGIONALE PAESISTICO (Piano di Settore art. 6 L.R. 18/83) TITOLO I NORME GENERALI

Articolo 1 (Finalità del Piano)

1. In conformità ai Principi ed obiettivi dell' art. 4 dello Statuto della Regione Abruzzo,il Piano Regionale Paesistico - Piano di Settore ai sensi dell' art. 6, L.R. 12 aprile 1983, n. 18 - é volto alla tutela del paesaggio, del patrimonio naturale, storico ed artistico, al fine di promuovere l'uso sociale e la razionale utilizzazione delle risorse, nonché la difesa attiva e la piena valorizzazione dell'ambiente.

Articolo 2 (Oggetto del Piano)

- 1. Ai predetti fini, formano oggetto del P.R.P.:
 - a) beni di cui all'art 1 della Legge 29 giugno 1939 n. 1497, individuati da specifici Decreti Ministeriali;
 - b) beni ed aree elencate al comma 5° dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, così come integrato dalla Legge 8 agosto 1985, n. 431;
 - c) aree di cui all'art. 1 quinquies della Legge 8 agosto 1985, n. 431;
 - d) aree e beni, lineari o puntuali riconosciuti di particolare rilevanza paesistica e ambientale.
- 2. Il Piano Regionale Paesistico organizza i suddetti elementi, categorie o sistemi nei seguenti ambiti paesistici:

Ambiti Montani

Monti della Laga, fiume Salinello Gran Sasso Maiella – Morrone Monti Simbruini, Velino Sirente, Parco Nazionale d'Abruzzo.

Ambiti costieri

Costa Teramana Costa Pescarese Costa Teatina.

Ambiti fluviali

Fiume Vomano – Tordino Fiumi Tavo – Fino Fiumi Pescara - Tirino – Sagittario Fiumi Sangro - Aventino.

Articolo 3 (Contenuti del Piano)

- 1. Negli ambiti stabiliti al precedente articolo, e tenuto conto di perimetri e simbologie graficizzate nelle relative planimetrie di piano, per la conservazione, valorizzazione e trasformazione dell'ambiente e delle sue risorse naturalistiche valgono le seguenti norme.
- 2. Il P.R.P. costituisce strumento quadro
 - a) per l'elaborazione di ogni atto che, limitatamente all'ambito di esso disciplinato, incida sulla trasformazione e l'uso dei suoli;
 - b) per le attività della Pubblica Amministrazione nella materia;
 - c) per la verifica della congruenza ambientale ed economica di programmi, piani ed interventi nell'ambito del territorio disciplinato.

A tal riguardo il P.R.P.:

- definisce le "categorie da tutela e valorizzazione" per determinare il grado di conservazione, trasformazione ed uso degli elementi (areali, puntuali e lineari) e degli insiemi (sistemi);

- individua sulla base delle risultanze della ponderazione del valore conseguente alle analisi dei tematismi -le zone di Piano raccordate con le "categorie di tutela e valorizzazione":
- indica, per ciascuna delle predette zone, usi compatibili con l'obiettivo di conservazione, di trasformabilità o di valorizzazione ambientale prefissato;
- definisce le condizioni minime di compatibilità dei luoghi in rapporto al mantenimento dei caratteri fondamentali degli stessi, e con riferimento agli indirizzi dettati dallo stesso P.R.P. per la pianificazione a scala inferiore;
- prospetta le iniziative per favorire obiettivi di valorizzazione rispondenti anche a razionali esigenze di sviluppo economico e sociale;
- individua le aree di complessità e ne determina le modalità attuatine mediante piani di dettaglio stabilendo, altresì, i limiti entro cui questi possono apportare marginali modifiche al P.R.P.;
- indica le azioni programmatiche individuate dalle schede progetto sia all'interno che al di fuori delle aree di complessità di cui al successivo art. 6.

Articolo 4 (Categorie di tutela e valorizzazione)

Le "Categorie di tutela e valorizzazione" secondo cui è articolata nel P.R.P, la disciplina paesistica ambientale, sono:

A) CONSERVAZIONE

- A1) conservazione integrale: complesso di prescrizioni (e previsioni di interventi) finalizzate alla tutela conservativa dei caratteri del paesaggio naturale, agrario ed urbano, dell'insediamento umano, delle risorse del territorio e dell'ambiente, nonché alla difesa ed al ripristino ambientale di quelle parti dell'area in cui sono evidenti i segni di manomissioni ed alterazioni apportate dalle trasformazioni antropiche e dai dissesti naturali; alla ricostruzione ed al mantenimento dì ecosistemi ambientali, al restauro ed al recupero di manufatti esistenti;
- **A2) conservazione parziale:** complesso di prescrizioni le cui finalità sono identiche a quelle di cui sopra che si applicano però a parti o elementi dell'area con la possibilità, quindi, di inserimento di livelli di trasformabilità che garantiscano comunque il permanere dei caratteri costitutivi dei beni ivi individuati la cui disciplina di conservazione deve essere in ogni caso garantita e mantenuta.

B) TRASFORMABILITA' MIRATA

Complesso di prescrizioni le cui finalità sono quelle di garantire che la domanda di trasformazione (legata ad usi ritenuti compatibili con i valori espressi dall'ambiente) applicata in ambiti critici e particolarmente vulnerabili la cui configurazione percettiva è qualificata dalla presenza di beni naturali, storico-artistici, agricoli e geologici sia subordinata a specifiche valutazioni degli effetti legati all'inserimento dell'oggetto della trasformazione (sia urbanistica che edilizia) al fine di valutarne, anche attraverso varie proposte alternative, l'idoneità e l'ammissibilità.

C) TRASFORMAZIONE CONDIZIONATA

Complesso di prescrizione relativa a modalità di progettazione, attuazione e gestione di interventi di trasformazione finalizzati ad usi ritenuti compatibili con i valori espressi dalle diverse componenti ambientali.

D) TRASFORMAZIONE A REGIME ORDINARIO

Norme di rinvio alla regolamentazione degli usi e delle trasformazioni previste dagli- strumenti urbanistici ordinari (P.T., P.R.G., P.R.E.).

Ulteriori disaggregazioni delle "categorie" sono contenute nei successivi titoli, per casi particolari.

Ai fini della articolazione del territorio seccando le categorie di tutela e valorizzazione di cui al precedente paragrafo, anche in ordine alla individuazione degli usi compatibili di cui al successivo art 5° gli ambiti paesistici vengono suddivisi in zone e sottozone, riconoscibili da apposita campitura negli elaborati grafici dei Piano.

In particolare:

Zone "A":

comprendono porzioni di territorio per .le quali si é riscontrata presenza di valore classificato "molto elevato" per almeno uno dei tematismi tra. quelli esaminati e di quello classificato "elevato" con riferimento all'ambiente naturale e egli aspetti percettivi del paesaggio.

Zone "B":

comprendono porzioni di territorio per le quali si è riscontrata la presenza chi un valore classificato "elevato" con riferimento al rischio geologico e/o alla capacità potenziale dei suoli, ovvero classificato "medio" con riferimento all'ambiente naturale e/o agli aspetti percettivi del paesaggio.

Zone "C":

comprendono porzioni di territorio per le quali si è riscontrato gara valore classificato "medio" con riferimento al rischio geologico e/o alla capacità potenziale del suoli; ovvero classificato "basso" con riferimento all'ambiente naturale e/o agli aspetti percettivi del paesaggio.

Zone "D":

comprendono porzioni di territorio per le quali non si sono evidenziati valori meritevoli dì. protezione; conseguentemente la loro trasformazione é demandata alle previsioni degli strumenti urbanistici ordinari.

Articolo 5 (Classificazione degli usi compatibili)

Il P.R.P. per quanto riguarda le classi d'uso e le tipologie intervento compatibili nell'ambito delle "categorie di tutela e valorizzazione", fa riferimento alle seguenti definizioni:

- 1. **Uso agricolo:** utilizzazione del territorio per attività volte alla produzione agricola e ad interventi necessari per la tutela, valorizzazione e recupero del patrimonio agricolo, secondo la seguente articolazione:
 - 1.1 interventi volti a migliorare l'efficienza dell'unità produttiva;
 - 1.2 interventi atti a rendere maggiormente funzionale l'uso agricolo del scolo irrigazione ; strade interpoderali e impianti di elettrificazione)
 - 1.3 interventi diretti alla realizzazione di manufatti necessari alla conduzione del fondo;
 - 1.4 interventi diretti alla realizzazione di impianti e manufatti destinati alla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli;
 - 1.5 interventi diretti alla realizzazione di residenza strettamente necessaria alla conduzione del fondo.
- 2. **Uso forestale:** utilizzazione del territorio boscato per attività tese alla conservazione, al miglioramento ed al taglio colturale dei boschi, secondo la seguente articolazione
 - 2.1 interventi volti alla realizzazione di opere di bonifica e antincendio, forestale e riforestazione;
 - 2.2 interventi volti alla difesa del suolo sotto l'aspetto idrogeologico;
 - 2.3 interventi volti al taglio colturale;
 - 2.4 interventi per la realizzazione di ricoveri precari.
- 3. *Uso pascolivo:* utilizzazione del territorio per attività zootecniche o finalizzate all'uso e miglioramento dei prati, delle praterie, dei pascoli e dei pratipascoli, secondo la seguente articolazione:
 - 3.1 ammodernamento, razionalizzazione e costruzione di stalle;
 - 3.2 razionalizzazione dell'uso di superfici a foraggere;
 - 3.3 miglioramento di prati, praterie, pascoli e pratipascoli, attraverso opere di spietramento, decespugliamento e concimazione.
- 4. **Uso turistico:** utilizzazione del territorio a fini ricreativi, per il tempo libero e per scopi scientifico-culturali, secondo la seguente articolazione:
 - 4.1 infrastrutture di attrezzamento, fruizione e servizio:
 - a) per gli ambiti montani percorsi escursionistici, percorsi attrezzati, maneggi, attrezzature di rifugio, ristoro e soccorso, parcheggi, verde attrezzato e attrezzature all'aperto per il tempo libero, parchi e riserve naturali;
 - b) per i bacini sciistici: piste ed impianti a fune, per sci invernale e/o estivo;
 - c) per gli ambiti costieri percorsi escursionistici, percorsi attrezzati, maneggi, attrezzature di rifugio e ristoro, parcheggi, verde attrezzato e attrezzature all'aperto per il tempo libero, parchi e riserve naturali, impianti sportivi;
 - d) per gli ambiti fluviali percorsi escursionistici, percorsi attrezzati, maneggi, attrezzature di rifugio e ristoro, soccorso, parcheggi, verde attrezzato e attrezzature all'aperto per il tempo libero, parchi e riserve naturali, giardini, impianti sportivi, servizi ed attrezzature balneari;
 - 4.2 infrastrutture di accesso, di stazionamento e di distribuzione;
 - 4.3 strutture ricettivo e residenziali: villaggi turistici alberghi, residences, case familiari e bungalows, insediamenti agroturistici, ostelli;
 - 4.4 strutture ricettive allearla aperta campeggi, aree di sosta
 - 4.5 strutture scientifico-culturali;
 - 4.6 orti botanici.

- 5. **Uso insediativo:** utilizzazione del territorio a fini residenziali, turistici e produttivi, secondo la seguente articolazione
 - 5.1 residenze e servizi ad esse strettamente connessi;
 - 5.2 centri commerciali, mercati, autostazioni, servizi generali
 - 5.3 edifici produttivi (artigianali, industriali), magazzini di stoccaggio e deposito, impianti per la grande distribuzione.
- 6. *Uso tecnologico:* utilizzazione del territorio per fini tecnologici ed infrastrutturali, secondo la sequente articolazione:
 - 6.1 impianti di depurazione, discariche controllate, inceneritori, centrali elettriche, impianti di captazione;
 - 6.2 strade, ferrovie, porti e aeroporti;
 - 6.3 elettrodotti, metanodotti, acquedotti, tralicci e antenne, impianti di telecomunicazioni e impianti idroelettrici
- 7. **Uso estrattivo:** utilizzazione dei territorio per la coltivazione e la escavazione di materiali di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 1 della L.R. 28 luglio 1983, n. 54 e degli altri materiali industrialmente utilizzabili, nonché per la lavorazione e trasformazione del materiale.

Articolo 6 (Aree di particolare complessità e piani di dettaglio)

- 1. Il P.R.P. indica aree nelle quali, per la complessità dei caratteri geologici, agricoli naturalistici, culturali e paesaggistici, devono essere redatti piani di dettaglio nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali degli Enti cointeressati, i quali devono fornirsi, al riguardo, reciproche notizie ed atti.
- 2. Costituiscono, di norma, piani di dettaglio del P.R.P. i Progetti Speciali Territoriali redatti dalla Regione con i contenuti, le modalità e le procedure stabilite dall'art. 8 della L.R. 12 aprile 1983, n. 18 e finalizzati alla risoluzione di problemi ambientali.
- 3. In ogni caso il piano di dettaglio indica gli interventi e le pere congruenti con gli usi riconosciuti compatibili; contiene indicazioni planovolumetriche e, se del caso, di arredo urbano; può apportare lievi adeguamenti al P.R.P. anche di tipo perimetrale, in considerazione della scala e del maggiore approfondimento cui perviene.
- 4. Fino alla redazione dei piani di dettaglio valgono le norme del P.R.P.

Articolo 7 (Schede progetto)

1. Le schede-progetto allegate alla presente normativa costituiscano gli indirizzi, di contenuto non prescrittivo, per l'azione programmatica regionale e degli altri Enti territoriali. La definizione delle stesse avviene secondo le indicazioni contenute nelle singole schede progetto e comunque utilizzando le procedure, le modalità attuative e la strumentazione degli enti proponenti.

Articolo 8 (Studio di compatibilità ambientale)

- Ove il P.R.P. obblighi alla verifica, ad un più puntuale approfondimento sulla compatibilità ambientale, il soggetto proponente, pubblico o privato, al fine di ottenere il nulla-osta prescritto dalla Legge 24 giugno 1939, n. 1497 e successive norme integranti, deve integrare la usuale documentazione progettuale con uno studio consistente in:
 - individuazione fisico-descrittiva dell'ambito ove è prevista la realizzazione dell'intervento;
 - descrizione relativa sia all'ambito oggetto dell'intervento che ai luoghi circostanti dello stato iniziale dell'ambiente e del grado di vulnerabilità dello stesso in relazione allo specifico intervento avuto particolare riferimento ai valori dell'ambiente naturale, dei beni storici e culturali degli aspetti percettivi e semiologici, della pedologia dei suoli e delle potenzialità agricole, del rischio geologico;
 - caratteristiche del progetto e delle possibili localizzazioni alternative;
 - simulazione degli effetti dell'intervento sul paesaggio e sulle altre componenti dell'ambiente;
 - misure proposte per la eliminazione degli effetti e se ineliminabili, per la loro attenuazione o compensazione.

- 2. Gli atti sopra indicati, sono rimessi, unitamente al progetto, al competente Settore della Giunta Regionale per le determinazioni di cui alla indicata L.R. 19.09.1978, n. 44 e successive modificazioni e della Legge 1497/39 e relative norme integranti.
- 3. Qualora lo studio di compatibilità ambientale si riferisca ad un consistente sviluppo turistico, lo studio stesso dovrà preventivamente calcolare la capacità di carico turistico, quale la soglia limite critica dell'attività riferita a fattori strutturali fisici, ambientali, percettivi, psicologici e sociali.

Articolo 9

(Criteri guida per la pianificazione territoriale, urbanistica e di settore per l'attuazione di interventi)

- 1. Gli Enti territoriali, nell'elaborare e nell'adeguare gli strumenti urbanistici di loro competenza che coinvolgono aree ricadenti nel perimetro del P.R.P., devono attenersi ai seguenti criteri:
 - puntualizzazione ed analisi di dettaglio, a scala adeguata, dei beni culturali, storici, artistici ed ambientali già individuati con il P.R.P., comprendendo anche aree esterne al medesima, ma ad essi pertinenti:
 - individuazione ed analisi di dettaglio, a scala adeguata, di fieni di interesse storico-culturale ed ambientale non disciplinati dal P.R.P. con le stesse modalità di cui al punto precedente
 - formulazione di norme per la salvaguardia ed il riuso dei fieni culturali, storico-artistici, ambientali ed architettonici, ed individuazione di adeguate fasce di rispetto, per consentirne la fruizione e la tutela:
 - indicazione di prescrizioni, per l'ambito preso in considerazione, relative agli interventi ammessi dal PRP
- 2. I Piani Territoriali Provinciali, sulla base di studi tematici integrativi ed aggiuntivi a quelli del Piano Regionale Paesistico, potranno modificare úotivamente gli usi le tipologie e le modalità di intervento fissati dal P.R.P. precisando altresì le caratteristiche prestazionali e qualitative delle opere: il Consiglio Regionale ne verifica la congruenza con il P.R.P. in sede di approvazione del Piano Territoriale ai sensi dell'art. 8 della L.R. 12 aprile 1983, n. 18.
- 3. Analoga capacità è riconosciuta ai Piani di Settore, a condizione che gli stessi vengano redatti, adottati ed approvati con i contenuti, le modalità, le garanzie e le forme stabilite dall'art. 6 della L.R. 12 aprile 1983, n. 18. In ogni caso, i piani di cui al precedente art. 6, i Piani Territoriali Provinciali ed i Piani Urbanistici Comunali, generati ed esecutivi, nell'ambito dei rispettivi contenuti come disciplinati dalla indicata L.R. 18/83, definiranno norme di dettaglio qualitative e prestazionali, tali da assicurare la congruenza delle opere con gli interventi e gli usi riconosciuti compatibili, e con le finalità perseguite dal P.R.P.
- 4. All'atto del recepimento del P.R.P. a termini e con le modalità di out al successivo art. 20, le Amministrazioni Comunali provvederanno ad effettuare una accurata trasposizione grafica delle previsioni di P.R.P. alle scale dello strumento urbanistico locale che, comunque, abbiano riferimenti catastali, riproponendo altresì una cartografia del suddetto P.R.P. aggiornata.
- 5. In tale sede le medesime Amministrazioni Comunali, sulla scorta di una articolata lettura dello stato di fatto, di studi di dettaglio e di adeguate motivazioni sulle esigenze di sviluppo e socio-economiche, potranno proporre aggiustamenti perimetrali e circoscritte varianti alle previsioni di P.R.P.
- 6. Qualora la proposta comunale si limiti ad una pura trasposizione del P.R.P. nello strumento urbanistico locale, la stessa, approvata dal Consiglio Comunale, viene trasmessa alla Regione per conoscenza e ratifica: la ratifica viene apposta con il decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentito il Comitato di cui alla L.R. 62/87.
- 7. Nel caso in cui, invece, la proposta comunale si configuri come proposta di variante al P.R.P., essa viene trasmessa alla Provincia competente per territorio per gli adempimenti di cui agli articoli 11 e seguenti della L.R. 12 aprile 1983, n. 18 e, contestualmente, inoltrata alla Regione, Settore Urbanistica, Beni Ambientali e Cultura, per la verifica della sua compatibilità con le previsioni del P.R.P.
- 8. Nel termine di 90 giorni dal ricevimento I Consiglio Regionale assume apposito atto deliberativo previo parere del Comitato di cui alla L.R. 62/87; tale provvedimento costituisce automatica variante al P.R.P. ed è condizione imprescindibile per la definitiva approvazione della variante urbanistica proposta da parte della Provincia.

Articolo 10

(Aree e siti rischio geologico "elevato" e "molto elevato ed a rischio carsico, perimetrale negli elaborati di Piano)

- 1. Nelle aree e siti di cui al presente articolo assumono priorità gli interventi puntuali e le azioni estese finalizzati alla riduzione del rischio e alla riqualificazione dell'ambiente, volti al consolidamento e stabilizzazione dei terreni mediante cespugliamento, forestazione ed inerbimento, ed alla regimazione e presidio delle acque..
- 2. Il progetto di opere, impianti, attrezzature e infrastrutture ricadenti in queste aree deve essere obbligatoriamente supportato da specifiche e puntuali indagini geognostiche, e integrato con la previsione di adeguati dispositivi strutturali e di fondazione.
- 3. Negli interventi di forestazione ed inerbimento di vasta area si richiede l'indagine fitologica al fine di individuare modalità scientifiche e tecniche di reimpianto ed accrescimento della fauna e della flora spontanea o con funzione pioniera.

Articolo 11 (Aree di cava)

1. Le aree di cava dismesse o revocate come incompatibili potranno essere sottoposte a progetti di recupero ambientali finalizzati alla creazione di biotipi artificiali (aree umide), di aree boscate, o anche per usi turistico-ricreativi.

Articolo 12 (Alvei dei fiumi)

- 1. Ai fini della tutela e dell'azione di recupero e riqualificazione delle risorse ambientali e del paesaggio, gli alvei dei fiumi sono considerati quali sistemi ambientali e unità di riferimento per l'azione integrata di tutela e riqualificazione.
- 2. Detta azione si sostanzia negli interventi necessari per la tutela e la ricostruzione dei corso dei fiumi stessi e delle loro sponde, nonché sulla porzione della vegetazione spontanea e dell'eventuale fauna che la caratterizza.
- 3. Sono inoltre soggette a tutela le acque stesse, mediante rigoroso controllo degli scarichi di qualsiasi natura e dei prelievi da chiunque effettuati.
- 4. In attesa della normativa regionale in applicazione della Legge 19 maggio 1989, n. 183, valgono le disposizioni di seguito riportate:
 - a) Le opere di sistemazione, così come gli interventi di captazione e di difesa idrogeologica, dovranno garantire una conoscenza dettagliata degli aspetti geologici, geomorfologici, vegetazionali oltre che le caratteristiche idrauliche e l'assetto territoriale del bacino.
 - b) Per quanto riguarda gli interventi in alveo sarà consentita la regimazione delle acque previo studio di compatibilità ambientale.
 - c) Gli Enti competenti dovranno determinare i limiti della potenziale massima esondazione dei corsi di acqua. Tale fascia potrà essere delimitata unicamente da barriere naturali e in essa sono consentiti, oltre le opere di presidio, unicamente lavori di piantumazione e vegetazione destinate allo sviluppo della vegetazione riparlale, passaggi pedonali, ponti, attraversamenti infrastrutturali dell'alveo. E' comunque consentita in quest'area la pioppicoltura.
 - d) Nella fascia fino al raggiungimento dei 150 mt. dal confine esterno dell'area golenale per gli alvei caratterizzati da vegetazione, e di 50 mt. per gli alvei nudi ed incassati, è consentito il permanere di destinazioni d'uso agro-silvo-pastorale, che non comporti la realizzazione d'infrastrutture e strutture di supporto. Nel caso di previsioni di parchi naturali fluviali, in questa fascia sarà consentita la realizzazione di attrezzature ricreative del parco e servizi accessori.
 - e) Gli interventi di reimpianto vegetazionale dovranno essere realizzati con essenze scelte secondo la tabella A in allegato.
 - f) Nelle fasce suddette è necessario rispettare la condizione naturale dei luoghi, evitando di immettere sul territorio interessato le attività in contrasto con l'uso degli elementi naturali suolo, acqua, aria, evitando cosi, ogni apporto inquinante.

Articolo 13 (Le spiagge)

- 1. Lungo tutta la fascia di spiaggia gli interventi dovranno rapportarsi alle seguenti finalità:
 - conservare le caratteristiche bioclimatiche dell'habitat, delle condizioni idrobiologiche del mare, idonee alla vita della fauna ittica;
 - preservare dall'erosione la costa, tramite tutti gli accorgimenti tecnici in atto ed in fase di studio;

- tutelare le percorribilità della riviera da eventuali insabbiamenti con l'organizzazione di sistemi di protezione in fregio ai marciapiedi;
- tutelare e valorizzare i tratti di spiaggia libera, con minime attrezzature di servizio all'attività balneare;
- uniformare tutti gli elementi di arredo urbano, comprese le insegne e gli appositi spazi per affissioni pubblicitarie e tutte le strutture mobili di supporto all'attività balneare.
- 2. Entro una fascia di 200 metri dalla linea indicata definito dal confine interno del Demanio Marittimo sono compatibili i seguenti interventi:
 - nuovi accessi unicamente pedonali e/o ciclabili, che non comportino sensibili alterazioni dei suoli;
 - opere di ricostruzione del manto vegetale costiero e dei boschi retrostanti, costituzione di pinete costiere;
 - 3) attrezzature di eroe di sosta pedonale, discese a mare, passeggiate;
 - 4) costruzione di fabbricati adibiti a spogliatoi, punti di ristoro, servizi igienici ed altri servizi connessi all'attività balneare, solo in mancanza o di insufficienza dei fabbricati esistenti;
 - 5) nuove strutture ricettive all'aria aperta esterne all'area del Demanio Marittimo;
 - 6) area a verde attrezzato ed attrezzature all'aperto per il tempo libero, parchi e giardini, con la esclusione di attrezzature sportive specialistiche e di spettacolo e con l'obbligo di mantenere, adibita a zona boscata o meno, almeno il 50% dell'area;
 - 7) attività agricole;
 - 8) attrezzature di parcheggio, purché al margine esterno della fascia dei 200 metri dall'arenile, ma direttamente collegati con questo, e che non comportino lavori di scasso del terreno.
- 3. All'interno della fascia dell'arenile potranno essere previste unicamente attrezzature balneari, realizzate in materiali leggeri e smontabili; in assenza dei Piani Particolareggiati Attuativi e/o dei piani spiaggia, gli stabilimenti esistenti potranno subire solo adeguamenti igienici e funzionali. Gli impianti vegetazionali esistenti, siano essi di alto fusto (pinete, alberature lungo i cigli stradali ed i fossi, filari, ecc.) o arbustivi, sono vincolati al mantenimento.

Articolo 14 (Aree e siti archeologici)

- 1. Le aree e siti archeologici individuati in sede di analisi, indipendentemente dal valore relativo loro attribuito, fanno parte integrante del patrimonio ambientale.
- 2. Tali aree e siti, sono soggetti a speciale tutela, anche in assenza di specifici provvedimenti assunti dalla competente Soprintendenza e fino a che non intervengano gli stessi.
- 3. Il perimetro delle aree interessate va riportato negli strumenti urbanistici comunali e comporta cautelativamente il vincolo di inedificabilità fino alla delimitazione delle aree stesse da parte dell'Ente competente.

Articolo 15 (Tutela delle coste)

 Le limitazioni stabilite dall'art. 80 della L.R. 12 aprile 1983, n. 18, seguitano ad applicarsi limitatamente alle aree non ricomprese nel presente P.R.P. o in altri Piani di Settore adottati ai sensi dell'art. 6 della stessa Legge Regionale, nonché a quelle non disciplinate da specifiche disposizioni di tutela in applicazione dell'art. 1 della Legge 8 agosto 1985, n. 431 e fino all'approvazione del Piano Territoriale della Provincia competente.

Articolo 16 (Centri storici sci emergenze sali, puntuali, lineari)

- 1. Per la individuazione dei nuclei di interesse storico ambientale si fa riferimento alle perimetrazioni già individuate nell'ambito degli strumenti urbanistici, generali o particolareggiati, degli Enti locali, ove esistenti (zone omogenee individuate ai sensi del D.M. 2.04.1968 n. 1444).
- 2. In caso di assenza i Comuni divranno provvedere alla loro perimetrazione all'atto dell'adeguamento delle loro strumentazioni urbanistiche alle indicazioni del presente Piano, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 78 della L.R. 12.04.1983, n. 18.
- 3. Nelle more della emanazione della disciplina sui Centri Storici da parte del Consiglio Regionale, ai sensi del primo comma dell'ari. 77 della L.R. 18/83, in assenza di specifica disciplina urbanistica

- generale o attuativa, nei centri storici gli interventi ammissibili sono quelli indicati all'ari. 78 della medesima legge.
- 4. Gli strumenti urbanistici relativi ai nuclei storici degli abitati dovranno essere sottoposti alle procedure per l'intesa ai sensi all'art. 12 della L. 29.06.1939, n. 1497.
- 5. Su proposta dei Comuni interessati corredata da rilevazione analitica su dati storico-architettonici e culturali che la giustifica, possono essere modificati i perimetri dei centri storici comunali eventualmente riportati nella cartografia del Piano Paesistico, nel cui ambito tuttavia le disposizioni del P.R.P. non assumono contenuto prescrittivo.
- 6. In relazione a quanto sopra i Comuni
 - a) dovranno condurre studi specifici dal punto di vista paesaggistico ed ambientale, al fine di tutelare i centri storici intesi nel loro valore di insieme, sia in quanto testimonianze di civiltà passate, sia in quanto "segni" caratterizzanti e strutturanti gli ambiti percettivi in cui sono inseriti;
 - b) dovranno quindi approfondire e tutelare, oltre alle caratteristiche e peculiarità intrinseche dei nuclei e dei singoli edifici in essi ricadenti, soprattutto le aree immediatamente limitrofe, le interrelazioni con le parti del l'abitato di più recente e di nuova edificazione e con il contesto fisico ambientale nel suo insieme:
 - c) dovranno salvaguardare, qualunque sia la zona in cui ricadono, attraverso una idonea fascia di rispetto, le emergenze puntuali, lineari o areali di carattere storico-artistico e/o architettonico/ambientale con le relative aree di pertinenza: il limite da cui dovrà essere misurata la fascia di rispetto, laddove non univocamente definito, sarà costituito dall'inviluppo delle emergenze, ivi comprese le relative pertinenze.

Articolo 17 Sistemazione aree verdi)

- 1. Per gli interventi di sistemazione delle aree verdi, promossi da operatori pubblici che vengano individuati in sede di programmazione settoriale, lo studio di compatibilità ambientale, laddove previsto, deve essere parte integrante dei criteri di progettazione ai vari livelli (preliminare, di massima esecutiva) con particolare riguardo alla valutazione di ipotesi alternative di tracciato.
- 2. Per la salvaguardia di tali aree deve essere individuata una fascia di rispetto della profondità di mt. 200, nella quale sono ammissibili interventi finalizzati alla fruizione delle stesse.
- 3. In sede di redazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e/o territoriale é facoltà degli Enti Territoriali procedere alla riformulazione e perimetrazione delle fasce come sopra individuate, anche con profondità minori, qualora vi siano adeguate motivazioni. Sono comunque ritenuti compatibili i sequenti interventi
 - a) interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, rivolti a conservare e ripristinare spazi interni, conformazioni, volumetria, strutture architettoniche e, in particolare tutti gli clementi che concorrono alla determinazione del pregio storico-ambiente e/o artisticoarchitettonico;
 - b) interventi di ristrutturazione edilizia parziale limitatamente alle parti che siano irrilevanti in ordine al pregio storico-ambientale dell'emergenza e subordinatamente alla elaborazione di un progetto esteso all'intera emergenza.

Articolo 18

(Rapporti fra P.R.P., strumenti urbanistici comunali ed opere in corso)

- 1. Per gli edifici, impianti, manufatti ed opere esistenti, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo, di risanamento igienico ed edilizio, di ristrutturazione edilizia, così come definiti dalla L.R. 18/83, art. 30 lett. a), b), c), d), e); sono ammessi, altresì, completamenti funzionali ed interventi strettamente connessi ad adeguamenti previsti dalle leggi in vigore, purché coerenti con la natura e la qualità del bene.
- 2. I completamenti funzionali di opere infrastrutturali esistenti sono ammissibili qualora si abbia verifica positiva attraverso lo studio di compatibilità ambientale.
- 3. Sono fatte salve dalle disposizioni del presente P.R.P., ancorché in contrasto con lo stesso, le prescrizioni e previsioni di intervento;
 - a) contenute negli strumenti urbanistici comunali generali o esecutivi approvati alla data di approvazione del P.R.P. limitatamente alle zone A, B, C, D, F, relativamente all'uso residenziale, commerciale, produttivo, turistico e per servizi;
 - b) contenute nei Piani Territoriali delle Aree di Sviluppo Industriale (A.S.I.) e dei Nuclei di Sviluppo Industriale (N.S.I.) approvati alla data di approvazione del P.R.P.

- 4. Sono infine fatte salve le prescrizioni e previsioni di intervento contenute negli strumenti urbanistici comunali adunati alla data di approvazione del P.R.P., limitatamente al contenuto dell'art. 15 della L.R. 12 aprile 1983, n. 18; in tal caso le opere pubbliche ivi contemplate sono attuabili previo studio di compatibilità ambientale.
- 5. Le opere in corso di esecuzione o comunque autorizzate ai sensi della Legge 29 giungo 1939, n. 1497, alla data di approvazione del P.R.P., possono essere iniziate o completate nei limiti delle autorizzazioni ottenute, anche se in contrasto con le prescrizioni dei medesimo P.R.P.

Articolo 19 (Disposizioni particolari)

- Le analisi, le relative elaborazioni e le conseguenti perimetrazioni poste a base del P.R.P., costituiscono riferimento
 - a) per la ricognizione delle cose e delle località (aree e beni areali lineari e puntuali riconosciuti di particolare rilevanza paesistica e ambientale), nelle quali per valori intrinseci de l'esigenza di tutela paesaggistica;
 - b) per la ricognizione delle cose e località nelle quali, allo stato attuale, sono venute a mancare o mutare le ragioni che avevano fatto imporre il vincolo ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della Legge 431/85.
- Conseguentemente, il Presidente della Giunta Regionale, esercitando i poteri che gli sono delegati per effetto dell'art. 82 del D.P.R. 27 luglio 1977 n. 616, come integrato con Legge 8 agosto 1985, n. 431, assumerà i provvedimenti, per l'imposizione o la derubrificazione del vincolo, nel rispetto delle procedure previste dalla legge in vigore.
- 3. Fino alla definizione di tali procedure il P.R.P., per le zone non ricomprese nel vincolo di cui alla Legge 1497/39 ed alla Legge 431/85, acquista valore di norma di indirizzo e di riferimento per la pianificazione sotto ordinata. Conseguentemente per gli interventi in tali aree il nullaosta per la verifica di compatibilità ambientale necessita solo dopo la introduzione del relativo vincolo.
- 4. Per gli interventi che ricadono sui limiti di zona e che per la scala adottata si configurano come fascia di delimitazione, ove non sia univoca l'interpretazione dell'ambito preciso di appartenenza, si fa di norma riferimento alla zonizzazione ed alla norma pigi restrittiva o si demanda la definizione al Comitato Speciale di cui alla L.R. 44/78.
- 5. Per guanto riguarda i riferimenti cartografici delle norme, ove esistano problemi di individuazione e/o interpretazione non deducibili da una lettura congiunta con le norme scritte e le relazioni, la definizione degli stessi è demandata in sede di amministrazione ordinaria al Comitato Speciale di cui alla L.R. n. 44/78, e successive modificazioni.

Articolo 20 (Approvazione ed efficacia)

- 1) L'atto amministrativo con cui il Consiglio Regionale, approva il P.R.P. a termini dell'art. 6 della L.R. 12 aprile 1983, n. 18, é pubblicato sul B.U.R.A.
- Ai fini del recepimento di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della L.R. n. 12 aprile 1983, n. 18, la Regione, attraverso il Settore competente, provvede all'invio degli atti ed elaborati del Piano agli Enti locali interessati.
- 3) I Presidenti delle Province ed i Sindaci provvedono ad affiggere ai rispettivi albi pretori la delibera con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il P.R.P.; dell'avvenuto deposito i predetti Organi ne danno comunicazione nei modi indicati dal 4° comma dell'art. 6 della L.R. 1.2 aprile 1983, n. 18.
- 4) Fino al recepimento di cui al predetto art. 6, ultimo comma della L.R. 18/83, i competenti Organi Regionali, Provinciali e Comunali non assumono provvedimenti in contrasto con le indicazioni e prescrizioni del P.R.P. approvato.
- 5) Decorso infruttuosamente il termine di 90 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.A. della Delibera Consiliare di approvazione del P.R.P., le relative prescrizioni acquistano efficacia ad ogni effetto, nei confronti di Enti e Privati, anche senza il materiale recepimento delle osservazioni e prescrizioni del P.R.P. negli strumenti urbanistici e di pianificazione.

TITOLO II ELABORATI DEI PIANI DEGLI AMBITI PAESISTICI

ELABORATI DEI PIANI DEGLI AMBITI PAESISTICI MONTANI Articolo 21

(Elaborati del P.R.P. dei Monti della Laga, fiume Salinello)

Il Piano dell'ambito paesistico dei Monti della Laga, fiume Salinello, si compone dei seguenti elaborati, facenti tutti parte integrante e sostanziale del Piano stesso:

a b	relazione carte tematiche in scala 1:25.000
b.1	uso attuale del suolo
b.2	aspetti naturali biologici
b.2.1	aspetti vegetazionali
b.2.2	aspetti faunistici
b.3	aspetti storico-culturali
b.4	aspetti percettivi
b.4.1	grandi strutture percettive
b.4.2	manto vegetale e disegno agrario
b.4.3	siti ed emergenze
b.5	potenzialità di trasformazione agricola
b.6	rischio geologico
b.7	vincoli
b.8	proprietà pubbliche
b.9	domanda di trasformazione
b.9.1	schede allegate
С	quadri riassuntivi per comune
d	elaborato di sintesi in scala 1:25.000
е	tavola di piano in scala 125.000
e.1	tavola di piano (proposte)
f	norme di tutela e di attuazione

Articolo 22 (Elaborati del P.R.P. del Gran Sasso)

Il Piano dello spazio paesistico del Gran Sasso si compone dei seguenti elaborati, facenti tutti parte integrante e sostanziale del Piano stesso:

1	relazione (parte A - parte b)
)	carte tematiche in scala 1:25.000
o.1	uso del suolo
0.2	aspetti naturali biologici
5.2.1	vegetazione
0.2.2	fauna
5.3	beni culturali
5.4	aspetti percettivi
5.4.1	grandi strutture percettive
5.4.1	copertura vegetale, disegno antropico, siti
5.5	potenzialità agricola
0.6	rischio geologico
5.7	vincoli
8.c	proprietà pubbliche
o.9	disciplina urbanistica vigente
5.10	disciplina urbanistica adottata (schede allegate)
	tavola di Piano
2.1	tavola di progetto
2.2	rischio geologico
4	norme di tutela e di attuazione

(Elaborati del P.R.P. della Maiella - Morrone)

Il Piano dell'ambito paesistico della Maiella-Morrone si compone dei seguenti elaborati, facenti parte integrante e sostanziale del Piano stesso:

- a relazione generale
- b carte tematiche in scala 125.000
- b.1 uso attuale del suolo
- b.2 aspetti naturali biologici
- b.2.1 aspetti vegetazionali
- b.2.2 aspetti floristici
- b.2.3 aspetti faunistici
- b.3 aspetti storico-culturali (sistema insediativo, beni archeologici, architettonici, urbanistici)
- b.4 aspetti percettivi del paesaggio
- b.4.1 grandi strutture percettive
- b.4.2 disegno antropico e copertura vegetale siti ed emergenze
- b.4.3 definizione degli ambiti percettivi
- b.5 potenzialità di trasformazione (agricola) agro-silvo-pastorale
- b.6 rischio geologico (caratteristiche geomorfologiche, litologiche, tettoniche, rischio sismico)
- b.'7 vincoli
- b.8 proprietà pubbliche
- b.9 domanda di trasformazione
- b.9.0 schede allegate
- c quadri riassuntivi per comune
- d elaborati di sintesi e di valutazione in scala 1:25.000
- d.1 sovrapposizione dei valori tematici
- d.2 sintesi degli aspetti tematici e rilevanti
- e zonizzazione di piano in scala 1:25.000
- f norme di tutela e di attuazione.

Articolo 24

(Elaborati del P.R.P. dei Monti Simbruini, Velino Sirente, Parco Naturale d'Abruzzo)

Il Piano dell'ambito paesistico dei Monti Simbruini, Velino Sirente, Parco Naturale d'Abruzzo si compone dei seguenti elaborati, facenti tutti parte integrante e sostanziale del Piano stesso:

- a relazione generale
- b carte di analisi e carte tematiche in scala 1:25.000
- b.1 carta dell'uso del suolo
- b.2 carta dei vincoli
- b.3 carta delle proprietà pubbliche
- b.4 carta della vegetazione e della fauna
- b.4.1 relazione sull'ambiente naturale
- b.5 carta degli aspetti percettivi del paesaggio
- b.6 carta del rischio geologico
- b.6.1 relazione geologica
- b.7 carta della capacita potenziale dei suoli
- b.7.1 relazione sulla potenzialità dei suoli
- b.8 carta dei beni culturali
- b.8.1 relazione e schede sui beni culturali
- b.9 carta della disciplina urbanistica vigente e delle opere in corso di realizzazione
- b.9.1 elenco delle opere in corso di realizzazione
- b.10 carta della disciplina urbanistica adottata e delle opere di progetto
- b.10.1 elenco delle opere di progetto
- c. elaborati tematici con l'attribuzione di valori in scala 1:25.000
- c.1 carta dell'ambiente naturale
- c.2 carta del rischio geologico
- c.3 carta degli aspetti percettivi del paesaggio
- c.4 carta della capaciti potenziale dei suoli
- d carta di sintesi degli aspetti tematici in scala 1®25.000
- e elaborati di piano in scala 1:25.000
- f norme tecniche di attuazione e schede progetto.

ELABORATI DEI PIANI DEGLI AMBITI PAESISTICI COSTIERI

Articolo 25

(Elaborati del P.R.P. della Costa Teramana)

Il Piano dell'ambito paesistico della Costa Teramana si compone dei seguenti elaborati, facenti tutti parte integrante e sostanziale del Piano stesso:

- a relazione generale
- b carte tematiche in scala 1:25.C00
- b.1 uso attuale del suolo
- b.2 aspetti naturali
- b.2.1 vegetazionali
- b.2.2 faunistici
- b.3 aspetti storico-culturali (sistema insediativo, beni archeologici, architettonici, urbanistici)
- b.4 aspetti percettivi del paesaggio
- b.4.1 grandi strutture percettive
- b.4.2 disegno antropico e copertura vegetale siti ed emergenze
- b.4.3 definizione degli ambiti percettivi
- b.5 potenzialità di trasformazione agro-silvo-pastorale
- b.6 rischio geologico (caratteristiche geomorfologiche, litologiche, tettoniche, rischio sismico)
- b.7 vincoli
- b.8 proprietà pubbliche
- b.9 disciplina urbanistica vigente ed opere in corso di realizzazione
- b.10 disciplina urbanistica adottata ed opere in progetto
- c carta di sintesi e di valutazione degli aspetti tematici in scala 1:25.000 (carta della trasformabilità)
- d normativa
- d.1 schede di progetto
- e tavola di Piano in scala 1:25.000
- e.1 individuazione degli ambiti di progetto.

Articolo 26

(Elaborati del P.R.P. della Costa Pescarese)

Il Piano dell'ambito paesistico della Costa Pescarese si compone dei seguenti elaborati, facenti tutti parte integrante e sostanziale del Piano stesso:

- a relazione generale
- b uso del suolo
- 2.a proprietà pubbliche
- 2.b dei vincoli
- 3.a dell'ambiente naturale (vegetazione)
- 3.b dell'ambiente naturale (fauna)
- 4 del rischio geologico
- 5 dei beni culturali
- 6.a della morfologia del paesaggio
- 6.b delle configurazioni del paesaggio
- 7 dei valori agricoli
- 8 della disciplina urbanistica vigente e delle opere e degli interventi in progetto
- 9 della disciplina urbanistica adottata, delle opere e degli interventi in progetto
- c carta di sintesi e di valutazione degli aspetti tematici in scala 1:25.000 (carta della trasformabilità)
- d normativa
- e tavola di Piano in scala 1:25.000
- e.1 individuazione degli ambiti di progetto.

Articolo 27

(Elaborati del P.R.P. della Costa Teatina)

Il Piano dello spazio paesistico della Costa Teatina si compone dei seguenti elaborati, facenti tutti parte integrante e sostanziale del Piano stesso:

- a relazione generale (parte I parte III parte III)
- b carte tematiche ai analisi in scala 1:25.000

	TAV. n. 1	carta dell'uso del suolo		
•	TAV. n. 2a	carta delle proprietà pubbliche		
	TAV. n. 2b	carta dei vincoli		
•	TAV. n. 3a	carta dell'ambiente naturale (aspetti vegetazionali)		
	TAV. n. 3b	carta dell'ambiente naturale (aspetti faunistici)		
	TAV. n. 4	carta del rischio geologico		
•	TAV. n. 5	carta dei Beni Culturali		
•	TAV. n. 6	carta dei valori agricoli (capacità potenziale dei suoli)		
	TAV. n. 7	carta della disciplina urbanistica vigente ed opere in corso di realizzazione		
•	TAV. n. 8	carta della disciplina urbanistica adottata ed opere in progetto e/o in programma		
•	TAV. n. 9a	carta delle grandi strutture percettive		
	TAV. n. 9b	carta della copertura vegetale e disegno antropico		
•	TAV. n. 9c	aspetti percettivi del paesaggio (percorso SS. 16 Adriatica)		
•	TAV. n. 10	ridentificazione dell'ambito di piano		
•	TAV. n. 11	valori tematici - carta di sintesi		
ativa ed allegati (schede progetto)				

Normat

Tavole di Piano in scala 1:25.000 distinte in:

TAV. n. 12 Tavola di Piano (TAV. A) TAV. n. 13 Tavola di Piano (TAV. B) TAV. n. 14 Tavola di Piano (TAV. C).

Per quanto non riportato in cartografia di Piano, valgono le limitazioni di cui all'art. 80 - 3° comma della L.U.R. n. 18/83.

ELABORATI DEI PIANI DEGLI I AMBITI PAESISTICI FLUVIALI

Articolo 28 (Elaborati del P.R.P. dei fiumi Vomano-Tordino)

li Piano dell'ambito paesistico dei fiumi domano - Tordino si compone dei seguenti elaborati, facenti tutti parte integrante e sostanziale del Piano stesso:

- Relazione
- Carta dell'uso del suolo
- Carta dei vincoli
- Carta delle proprietà pubbliche
- Carta dell'ambiente naturale
- Carta dei Beni Culturali Carta degli aspetti percettivi del paesaggio
- Carta della morfologia dell'ambiente naturale
- Carta della potenzialità agricola
- Carta del rischio geologico
- Disciplina urbanistica vigente, opere in corso di realizzazione
- Disciplina urbanistica adottata, opere in programma
- Carta di sintesi dei valori
- Normativa di Piano
- Tavola di piano
- Tavola di piano L.R. 31/85.

Articolo 29 (Elaborati del P.R.P. dei fiumi Tavo - Fino)

Il Piano dell'ambito paesistico dei fiumi Tavo - Fino si compone dei seguenti elaborati, facenti tutti parte integrante e sostanziale del Piano stesso

- relazione generale а
- carte tematiche di analisi in scala 1:25.000 h
- uso attuale del suolo b.1
- aspetti naturali b.2
- b.2.1 aspetti vegetazionali
- aspetti faunistici b.2.2
- aspetti storico-culturali (sistema insediativo, beni archeologici, architettonici, urbanistici) b.3
- aspetti percettivi del paesaggio b.4
- grandi strutture percettive b.4.1

- b.4.2 disegno antropico e copertura vegetale siti ed emergenze
- b.5 potenzialità di trasformazione agro-silvo-pastorale
- b.6 rischio geologico (caratteristiche geomorfologiche, litologiche, tettoniche, rischio sismico)
- b.7 vincoli
- b.8 proprietà pubbliche
- b.9 disciplina urbanistica vigente ed opere in corso di realizzazione
- b.10 disciplina urbanistica adottata ed opere in progetto
- c carta di sintesi e di valutazione dogli aspetti tematici in scala 1:25.000 (carta della trasformabilità)
- d normativa
- d.1 schede di progetto
- e tavola di Piano in scala 1:25.000
- e.1 individuazione degli ambiti di progetto.

Articolo 30

(Elaborati del P.R.P. dei fiumi Pescara - Tirino - Sagittario)

Il Piano dell'ambito paesistico dei fiumi Pescara - Tirino - Sagittario si compone dei seguenti elaborati, facenti tutti parte integrante e sostanziale del Piano stesso:

- 1 elaborati di analisi (scala 1:25.000)
- 1.1 carta dell'uso del suolo
- 1.2 carta delle proprietà pubbliche
- 1.3 carta dell'ambiente naturale
- 1.3.1 carta della vegetazione
- 1.3.2 carta della fauna
- 1.4 carta del rischio geologico
- 1.5 carta dei beni culturali
- 1.6 carta degli aspetti percettivi del paesaggio
- 1.6.1 morfologie dell'ambiente naturale (1:100.000)
- 1.6.2 principali configurazioni del paesaggio naturale
- 1.6.3 principali configurazioni del paesaggio antropico
- 1.7 carta dei valori vegetazionali
- 1.8 carta dei valori agricoli
- 1.9 carta della disciplina urbanistica vigente e opere in corso di realizzazione
- 1.10 carta della disciplina urbanistica adottata e opere in progetto
- 1.11 carta dei vincoli
- 1.12 relazione
- 1.13 schede
- 2. elaborati di sintesi (1/25.000)
- 2.1 carta di sintesi dei valori
- 3. elaborati di piano (1:25.000)
- 3.1 carta di previsioni di piano
- 3.2 carta dei vincoli alla L. 431/85
- 3.3 normative
- 3.3.1 tabelle contenenti il "Quadro delle condizioni di tutela, conservazione e trasformabilità del territorio"
- 3.4 relazione e schede allegate
- 3.4.1 schede di progetto.

Articolo 31

(Elaborati dei P.R.P. dei fiumi Sangro - Aventino)

Il Piano dell'ambito paesistico dei fiumi Sangro Aventino si compone dei seguenti elaborati, facenti tutti parte integrante e sostanziale del Piano stesso:

- a. relazione generale
- b. carte tematiche di analisi (1:25.000)
 - carta dell'uso del suolo
 - carta delle proprietà pubbliche
 - carta dei vincoli
 - carta dell'ambiente naturale
 - carta del rischio geologico
 - carta dei Beni Culturali

- grandi strutture percettive
- copertura vegetale e disegno antropico
- carta della capacità potenziale dei suoli
- carta della disciplina urbanistica vigente, delle opere e degli strumenti in corso di realizzazione
- carta della disciplina urbanistica adottata, delle opere e degli interventi di progetto
- c. parta di sintesi e di valutazione degli aspetti tematici (carta della trasformabilità) (1:25.000)
- d. normativa
- d.1 schede progetto
- e tavola di Piano (1:25.000)
- e.1 individuazione ambiti di progetto (1:25.000)
- e.2 individuazione dei vincoli ex Legge 1497/39 e Legge 431/85 (1:25.000).

Articolo 31 bis (Atti ed elaborati finali del P.R.P.)

Il P.R.P. approvato si compone dei seguenti ulteriori atti ed elaborati inseriti nella fase delle controdeduzioni alle osservazioni presentate:

- 4) Relazione
- 5) Norme Tecniche Coordinate
- 6) Schede Progetto
- 7) Registro delle osservazioni presentate per ordine cronologico
- 5) Osservazioni presentate per ambiti
- 6) Tavole del P.R.P. scala 1:25.000 con le osservazioni presentate suddivise per i seguenti ambiti:

a)	Laga Salinello	n. 2 tavole
b)	Gran Sasso	n. 8 tavole
c)	Majella Morrone	n. 6 tavole
d)	Velino Sirente	n. 13 tavole
e)	Costa Teramana	n. 2 tavole
f)	Costa Pescarese	n. 1 tavola
g)	Costa Teatina	n. 1 tavola
h)	Fiumi Vomano e Tordino	n. 1 tavola
i)	Fiumi Tavo e Fino	n. 1 tavola
I)	Fiumi Pescara Tirino e Sagittario	n. 3 tavole
m)	Fiume Sangro - Aventino	n. 3 tavole

- 7) Controdeduzioni alle osservazioni suddivise per:
 - Vari Ambiti
 - Laga Salinello
 - Gran Sasso
 - Majella Morrone
 - Velino Sirente
 - Costa Teramana
 - Costa Pescarese
 - Costa Teatina
 - Fiumi Vomano e Tondino
 - Fiumi Tavo e Fino
 - Fiumi Pescara Tirino e Sagittario
 - Fiume Sangro-Aventino

TITOLO III (AMBITI PAESISTICI MONTANI: DISPOSIZIONI SUGLI USI COMPATIBILI NELLE SUBZONE)

ZONE "A"

CONSERVAZIONE INTEGRALE (A1) E CONSERVAZIONE PARZIALE (A2)

Articolo 32 (Zona A1 - Unità costitutive)

Zona A1

Sono classificate come sottozona "A1" quegli elementi territoriali per i quali sono risultati dalle analisi tematiche "molto elevati" i valori relativi agli aspetti percettivi e/o biologici e/o naturalistici, e/o geologici, corrispondenti alle seguenti subzone individuate negli studi di Pianificazione Paesistica:

- Monti della Laga:

Zona A1

Le aree presentano caratteristiche paesaggistiche, geologiche, geomorfologiche, vegetazionali e faunistiche, a contenuta scientifico e/o naturalistico.

Si tratta in linea di massima di aree ancora integre, poco antropizzate ed in buono stato di conservazione.

In esse si trovano habitat con significativa caratteristiche fisiognomiche, particolari costruzioni morfologiche, grossi gruppi corologici, boschi d'alto fusto puri e misti, piante rare, piante protette, vegetazioni relitte, endemismi e biotopi, avifauna e mammiferi rari e/o protetti.

L'ambiente naturale viene tutelato per finalità

- scientifiche.
- di ecologia applicata,
- etico-culturali,
- economiche.

Sul territorio di analisi sono state individuate due aree abbastanza estese dove concorrono le diverse caratteristiche ambientali (valore percettivo, valore naturalistico, valore geologico, valore culturale). Dette aree riguardano:

- a) il complesso dei Monti Gemelli la cui ricchezza dei valori suggerisce la istituzione di una riserva naturale orientata, lo sviluppo di una economia basata sulla valorizzazione e sul recupero dei valori culturali, sullo sviluppo dell'attività escursionistica, sull'uso razionale dei boschi e sulla ricerca scientifica
- b) la catena dei Monti della Laga per la quale la localizzazione geografica e la compresenza di valori indica come necessaria la istituzione di un Parco Interregionale che comprenda l'intero massiccio della Laga.

L'ambito del Lago di Campotosto costituisce altresì un'eccezionalità dell'area d'indagine costituita dal più grande bacino idrografico d'alta quota dell'Abruzzo.

Gran Sasso:

Zona A1 (valori percettivi e biologici molto elevati).

Si tratta dei sistemi geografici e naturalistici pigi rilevanti dell'intera catena del Gran Sasso, quali la dorsale principale, le valli glaciali, gli altipiani carsici, le estese praterie, le valli ed i boschi meglio conservati

La dorsale principale con i suoi due allineamenti montuosi all'incirca paralleli comprende i seguenti monti: S. Franco, Prena, Pizzo di Camarda, Corvo, Cresta delle Malecoste, Pizzo Cefalone, Pizzo d'Intermesoli, Portella, Scindarella, Corno Grande, Corno Piccolo, Aquila, Brancastello, Prena, Camicia, Tramoggia, Coppe, Sigilla, S. Vito.

Nel massiccio centrale della dorsale é evidenziabile un'area dove le modellazioni glaciali si presentano con forme e frequenza notevoli, in particolare con numerosi circhi glaciali ben conservati e leggibili, conche quali Campo Pericoli e Venacquaro le quali a settentrione immettono nel teramano attraverso lunghe e profonde valli: Venacquaro, Val Maone e Rio Arno. Le propaggini sud-orientali della catena montuosa sono costituite dai M.ti Fiore, Cappucciata e Roccatagliata. A questa classe appartengono, inoltre, i rilievi in posizione più periferica rispetto all'intera catena e precisamente M.te Bertona e M.te Morrone ad oriente, M.te La Queglia a sud-est e M.te Mozzano ad occidente.

Una rilevante parte dell'area in esame è rappresentata dall'immenso bacino carsico di Campo Imperatore, principale serbatoio idrico dell'intero complesso montuoso, e da quello di Piano Voltigno con le stesse caratteristiche.

Sono ricomprese inoltre all'interno della zona Al: Val Chiarivo, Valle del Vasto, Valle dell'Inferno, Alta Val Mesone, Valle d'Angri e Vallone d'Angora. Hanno infine un valore biologico e percettivo molto elevato e boschi meglio conservati, cioè quelli dei versanti settentrionale e orientale, alle pendici della catena montuosa.

- Maiella Morrone Zona A1
- Monti Simbruini: Zona A1.

Articolo 33 (Zona A1 - Disposizione sugli usi compatibili)

Con riferimento agli usi compatibili, nelle Zone A1 si applicano le seguenti disposizioni:

usi agricolo, silvo-forestali e pascolivi: questi usi, tipici delle tradizioni produttive locali, sono in linea generale da ritenersi compatibili.

In particolare:

per l'uso agricolo sono compatibili le seguenti classi:

- 1.1 interventi volti a migliorare l'efficienza dell'unità produttiva;
- 1.2 interventi atti a rendere maggiormente funzionale l'uso agricolo del suolo (irrigazione, strade interpoderali, impianti di elettrificazione), qualora positivamente verificati attraverso studio di compatibilità ambientale.

Per *l'uso forestale* sono compatibili le seguenti classi:

- 2.1 interventi volti alla realizzazione di opere di bonifica e antincendio, forestale e riforestazione;
- 2.2 interventi volti alla difesa del suolo sotto l'aspetto idrogeologico. Tali interventi devono essere sottoposti a studio di compatibilità ambientale;
- 2.3 interventi volti al taglio colturale. Tali interventi risultano compatibili qualora contemplati nei piani di assestamento forestali piani sottoposti a studio di compatibilità ambientale;
- 2.4 interventi per la realizzazione di ricoveri precari, qualora positivamente verificati attraverso studio di compatibilità ambientale.

Per *l'uso pascolivo* le seguenti classi:

- 3.2 interventi di razionalizzazione dell'uso delle superfici a foraggere;
- 3.3 interventi volti al miglioramento di prati, praterie e pascoli, attraverso opere di spietramento, decespugliamento e concimazione.

Per l'uso turistico le seguenti classi:

- 4.1a infrastrutture di attrezzamento, fruizione e servizio: percorsi attrezzati, attrezzature di rifugio, ristoro e soccorso, parcheggi, aree di verde attrezzato e attrezzature all'aperto per il tempo libero, maneggi. Tali interventi sono da sottoporre a studio di compatibilità ambientale;
- 4.1b bacini sciistici, piste, impianti a fune, scii invernale ed estivo; sono ammessi esclusivamente se localizzati nei perimetri individuati nelle cartografie del piano regionale paesistico e sono da sottoporre a Piani di dettaglio nella forma o di Progetto Speciale Territoriale (art. 6, L.R. 18/83), o di piani esecutivi di iniziativa degli enti sottordinati.

Con riferimento alla valutazione delle nuove opportunità d'uso sciistico non vagliate nel presente Piano Regionale Paesistico, la Regione predisporre Piani di Settore concernenti gli ambiti montani, le cui decisioni d'uso verranno vagliate attraverso verifiche di fattibilità tecnica, economico finanziaria ed ambientale.

Ai sensi di quanto riportato al precedente art. 9, penultimo comma, i Piani Territoriali Provinciali possono, attraverso adeguate verifiche tecnico economiche ed ambientali, promuovere integrazioni e modifiche al Piano Regionale Paesistico, concernenti i settori territoriali interessati dalle opportunità sciistiche.

- 4.2 infrastrutture di accesso di stazionamento, di distribuzione degli interventi di cui al precedente 4.1a, 4.1b. Tali interventi sono da sottoporre a studio di compatibilità ambientale;
- 4.5 strutture scientifico-culturali con studio di compatibilità ambientale;
- 4.6 orti botanici.

Per *l'uso tecnologico* le seguenti classi:

6.3 elettrodotti, acquedotti, metanodotti, tralicci e antenne con studio di compatibilità ambientale.

Articolo 34 (Zona A2 - Unità costitutive)

Sono classificate come sottozona "A2" quegli elementi territoriali per i quali sono risultati dalle analisi tematiche "molto elevati" i valori relativi ad uno dei tematismi sottoposti ad indagine, paesaggistici e/o biologici e/o naturalistici, e/o geologici, con presenza di valori elevati negli altri tematismi.

Sono considerate Zone A2 le seguenti subzone:

Monti della Laga:

Zona A2 (Disposizione sugli usi compatibili)

Sono costituite da numerose aree di modesta estensione presenti su tutta l'area di studio ed in generale coincidono con le emergenze geologiche (salti di roccia, gole, conoidi detritici) e con punti di visuale eccezionali per la lettura immediata del paesaggio circostante.

Zona A3 (valore naturalistico molto elevato).

Sono quelle aree caratterizzate da un alto valore naturalistico nelle componenti, flogistica e faunistica. L'area più estesa corrisponde al bosco della Martese sul bacino idrografico del torrente Castellano.

In tale bosco sono presenti fustaie pure o miste dell'Abete bianco. E' stata anche accettata la presenza della Betulla.

Un'altra area riguarda la Selva di Cortino caratterizzata dalla presenza massiccia dell'Abete bianco insieme al Tasso, Agrifoglio, Acero montano e bellissimi esemplari di Olmo montano.

Zona B1 (aree a valore paesaggistico, naturalistico e geologico elevato).

Due sono le aree più estese, quella a valle della catena della Laga che degrada verso lo Zingano, e quella relativa al bacino idrografico del Vomano.

Gran Sasso:

Zona A2 (valori percettivi molto elevati, e valori biologici elevati).

Si tratta di aree di diversa natura (boschi, rimboschimento, pascoli, piani carsici, ex coltivi, fiumi, etc.) presenti nell'ambito del piano nelle quali l'uso antropico ha determinato un lieve degrado ambientale ma che presentano comunque potenzialità intrinseche tali da essere suscettibili di miglioramento e quindi con possibilità di ricostituire ambienti naturali e pregiati.

Majella Morrone

Zona A2 (valori paesaggistici ambientali elevati o molto elevati);

Zona A3 (valore paesaggistico molto elevato).

- Monti Simbruini

Zona A2 (valori, elevati unitariamente considerati);

Zona A3 (valori elevati singolarmente considerati);

Zona A4 (nuclei storici);

Zona A5(emergenze - puntuali, lineari o areali - di carattere storicoartistico e/o architettonico/ambientali con le relative aree di pertinenza nonché aree di interesse archeologico).

Articolo 35

(Disposizioni sugli usi compatibili nella Zona A2)

Con riferimento agli usi compatibili, nelle Zone A2 si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo, con le seguenti integrazioni:

Usi agricolo, silvo-forestali e pascolivi: questi usi, tipici delle tradizioni produttive locali, sono in linea generale da ritenersi compatibili.

In particolare:

per l'uso agricolo sono compatibili le seguenti classi

- 1.1 interventi volti a migliorare l'efficienza dell'unita produttiva;
- 1.2 interventi atti a rendere maggiormente funzionale l'uso agricolo del suolo (irrigazione, strade interpoderali, impianti di elettrificazione);
- 1.3 interventi diretti alla realizzazione di manufatti necessari alla conduzione del fondo, qualora positivamente verificati attraverso studio di compatibilità ambientale.

Per l'uso forestale sono compatibili le seguenti classi:

- 2.1 interventi volti alla realizzazione di opere di bonifica a antincendio, forestale e riforestazione;
- 2.2 interventi volti alla difesa del suolo sotto l'aspetto idrogeologico. Tali interventi devono essere sottoposti a studio di compatibilità ambientale;
- 2.3 interventi volti al taglio colturale risultano compatibili qualora contemplati nei piani di assestamento forestali o in assenza degli stessi qualora si abbia verifica positiva attraverso lo studio di compatibilità ambientale;
- 2.4 interventi per la realizzazione di ricoveri precari.

Per *l'uso pascolivo* le seguenti classi:

- 3.1 ammodernamento razionalizzazione e costruzione di stalle. Tali interventi sono da sottoporre a studio di compatibilità ambientale:
- 3.2 razionalizzazione dell'uso delle superfici a foraggere;
- 3.3 miglioramento di prati, praterie e pascoli attraverso opere di spietramento, decespugliamento e concimazione.

Per *l'uso turistico* le seguenti classi:

4.1a infrastrutture di attrezzamento, fruizione e servizio: percorsi attrezzati, attrezzature di rifugio ristoro e soccorso, parcheggi, aree di verde attrezzato e attrezzature all'aperto per il tempo libero, maneggi. Tali interventi sono sottoposti a studio di compatibilità ambientale;

- 4.1b bacini sciistici, piste, impianti a fune, scii invernale ed estivo; sono ammessi esclusivamente se localizzati nei perimetri individuati nelle cartografie del piano regionale paesistico e sono da sottoporre a Progetto Speciale Territoriale (art. 6, L.R. 18/83)
- 4.2 infrastrutture di accesso di stazionamento, di distribuzione degli interventi di cui al precedente 4.1a, 4.1b. Tali interventi sono da sottoporre a studio di compatibilità ambientale;
- 4.4 strutture ricettive all'aria aperta: campeggi, aree di sosta, qualora positivamente verificati attraverso studio di compatibilità ambientale;
- 4.5 strutture scientifico-culturali qualora positivamente verificati attraverso studio di compatibilità ambientale.
- 4.6 orti botanici.

Per l'uso tecnologico le seguenti classi:

6.3 elettrodotti, metanodotti, acquedotti, tralicci ed antenne con studio di compatibilità ambientale.

ZONE "B" TRASFORMABILITA' MIRATA

Articolo 36 (Zone B - Descrizione)

Sono classificate come Zona "B" quegli elementi territoriali per i quali sono risultati dalle analisi tematiche "elevati" i valori relativi agli aspetti paesaggistici e/o biologici e/o naturalistici, e/o geologici.

Come sancito al Titolo Primo, per le suddette subzone, il P.R.P. tende ad assicurare che la domanda di trasformazione sia subordinata a valutazioni degli effetti conseguenti dall'inserimento dell'oggetto della trasformazione, al fine di valutarne la idoneità e la ammissibilità con riferimento alla finalità della conservazione delle configurazioni paesistiche significative evidenziate dall'esame delle caratteristiche costitutive

In rapporto all'articolazione dei valori, ed alle conseguenti modalità d'uso, la Zona B viene disaggregata nella Zona B1 e nella Zona B2, corrispondenti alle seguenti subzone, come definite negli elaborati grafici di Piano.

Articolo 37 (Zona B1 - Unità costitutive)

Partecipano della Zona B1 le seguenti subzone, come definite negli elaborati grafici di Piano.

- Monti della Laga, fiume Salinello:

Zona B2 (aree a valore paesaggistico elevato);

Zona B3 (aree a elevato valore naturalistico);

Zona B4 (aree a alto rischio geologico e valore medio delle altre caratteristiche).

- Gran Sasso:

Zona B2 (area con valore agricolo molto elevato).

Si tratta della parte alta della valle del fiume "Tirino", ad est dell'abitato di Ofena, sul versante meridionale del Gran Sasso, compresa tra mt. 305 e mt. 400 s.l.m., e ricadente all'interno dei limiti amministrativi del comune di Ofena.

La zona pianeggiante è divisa in due parti dall'emergenza calcarea di Collelongo, Chiancarelli ed il Piano. Il seminativo nudo qui presente ha soppiantato le rilevanti culture di mandorlo una volta rigogliose e di cui si trovano ancora tracce sui pendii circostanti.

In questi ultimi, comunque, hanno maggior rilievo gli uliveti, che producono olio di particolare interesse qualitativo. L'area, nel complesso assimilabile ad una conca, é di rilevante pregio agricolo, sia per le buone caratteristiche del terreno, facilmente irrigabile, che per le condizioni climatiche favorevoli, tali da far definire proprio questa parte della valle del Tirino come "forno d'Abruzzo".

Zona B3 (aree caratterizzate da valori biologici e percettivi elevati).

Si tratta di aree di diverso uso ed estensione con valori percettivi e biologici elevati nelle quali l'uso intensivo delle risorse naturali non ne ha compromesso le potenzialità e pertanto la loro riqualificazione può ancora avvenire a costi non eccessivi. Il più delle volte sono aree in cui interventi agro-silvo-pastorali sono auspicabili soprattutto con finalità protettivo-produttive con funzioni di cuscinetto rispetto alle aree pigia pregiate.

Majella – Morrone:

Zona B1 (aree a valore paesaggistico ed ambientale elevato);

Zona B2 (aree a valore paesaggistico ed ambientale elevato).

- Monti Simbruini:

Zona B1 (valori percettivi o naturalistici medi);

Zona B3 (valori connessi alla potenzialità agricola dei suoli molto elevati o elevati).

Articolo 38 (Zona B1 - Disposizione sugli usi compatibili)

Con riferimento agli usi compatibili, nelle zone B1 del P.R.P. si applicano le seguenti disposizioni: per *l'uso agricolo*:

nelle subzone B1 sono compatibili qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale esclusivamente tipi di intervento volti a:

- 1.1: migliorare l'efficienza della unità produttiva;
- 1.2: rendere maggiormente funzionale l'uso agricolo del suolo attraverso la realizzazione di strade interpoderali ed impianti di elettrificazione;
- 1.3: rendere maggiormente funzionale l'uso agricolo del suolo attraverso la realizzazione di strade interpoderali ed impianti di elettrificazione. Vanno verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale gli interventi concernenti gli impianti di elettrificazione, egli interventi diretti alla realizzazione di manufatti necessari alla conduzione del fondo (punto 1.3, art. 5, Tit. I), e inoltre gli usi:
- 1.4: interventi diretti alla realizzazione di impianti e manufatti destinati alla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli;
- 1.5: interventi diretti alla realizzazione di residenze strettamente necessarie alla conduzione del fondo.

Per *l'uso forestale* sono compatibili gli usi:

- 2.1: interventi volti alla realizzazione di opere di bonifica a antincendio, forestale e riforestazione;
- 2.2: interventi di forestazione volti alla difesa del suolo sotto l'aspetto idrogeologico con finalità protettive da sottoporre a studio di compatibilità ambientale;
- 2.3: interventi volti alla forestazione produttiva, ed al taglio colturale, ritenuti compatibili qualora contemplati in Piani di assestamento forestale o in assenza degli stessi qualora si abbia verifica positiva attraverso lo studio di compatibilità ambientale.
- 2.4: interventi per la realizzazione di ricoveri precari.

Per l'uso pascolivo sono compatibili gli usi

- 3.1: interventi di ammodernamento, razionalizzazione e costruzione di stalle da verificare attraverso lo studio di compatibilità ambientale.
- 3.2: interventi di razionalizzazione dell'uso delle superfici a foraggere;
- 3.3: interventi volti al miglioramento di prati, praterie e pascoli, attraverso opere di spietramento, decespugliamento e concimazione;

Per *l'uso turistico* sono compatibili, qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale, esclusivamente tipi d'intervento volti alla realizzazione di:

- 4.1: infrastrutture di attrezzamento, Eruzione e servizio, così specificate:
 - attrezzature di rifugio, ristoro e soccorso e di parcheggi;
 - aree di verde attrezzato e di attrezzature all'aperto per il tempo libero;
 - percorsi attrezzati e maneggi;
- 4.2: infrastrutture di accesso, di stazionamento e di distribuzione;
- 4.3: limitatamente alla realizzazione di ostelli;
- 4.4: strutture ricettive all'aria aperta, campeggi, aree di sosta;
- 4.5: strutture scientifico culturali;
- 4.6: orti botanici.

Per *l'uso tecnologico* sono compatibili gli interventi di cui al punto 6.2 e 6.3; qualora si abbia verifica positiva attraverso lo studio di compatibilità ambientale.

Articolo 39 (Zona B2 - Unità costitutive)

Partecipano della Zona B2 le seguenti subzone, come definite negli elaborati grafici di Piano.

Monti della Laga – Fiume Salinello

Zona C1 (aree di valore ambientale e paesaggistico medio). Aree che corrispondono agli intorni dei centri abitati.

Gran Sasso

Zona B4 (aree caratterizzate principalmente dal valore biologico elevato). Trattasi di aree molto diversificate per il loro uso storico e attuale per cui si presentano particolarmente parcellizzate e con caratteri naturalistici e percettivi residuali. Sono aree, il più delle volte, da destinare ad un uso produttivo

anche intensivo senza tuttavia compromettere definitivamente i residuali caratteri di naturalità presenti.

Articolo 40 (Zona B2 - Disposizione sugli usi compatibili)

Con riferimento agli usi compatibili, nelle zone B2 del P.R.P. si applicano le seguenti disposizioni: per *l'uso agricolo* sono compatibili gli usi:

- 1.1: migliorare l'efficienza dell'unita produttiva:
- 1.2: rendere maggiormente funzionale l'uso agricolo del suolo attraverso la realizzazione di strade interpoderali ed impianti di elettrificazione; quest'ultima previo studio di compatibilità ambientale;
- 1.3: interventi diretti alla realizzazione di manufatti necessari alla conduzione del fondo
- 1.4: interventi diretti alla realizzazione di impianti e manufatti destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli qualora verificati positivamente attraverso lo studio di compatibilità ambientale.
- 1.5: interventi diretti alla realizzazione di residenza strettamente necessaria alla conduzione del fondo, qualora si abbia verifica positiva attraverso lo studio di compatibilità ambientale.

Per *l'uso forestale* sono compatibili gli usi:

- 2.1: interventi volti alla realizzazione di opere di bonifica e antincendio, forestale e riforestazione;
- 2.2: interventi volti alla difesa del suolo sotto l'aspetto idrogeologico:
- 2.3: interventi volti al taglio colturale qualora contemplati in Piani di assestamento forestale o in assenza degli stessi, qualora si abbia verifica positiva attraverso lo studio di compatibilità ambientale.
- 2.4: interventi per la realizzazione di ricoveri precari.

Per *l'uso pascolivo* gli interventi di cui ai punti:

- 3.1: ammodernamento, razionalizzazione e costruzione di stalle qualora positivamente verificati attraverso studio di compatibilità ambientale;
- 3.2: razionalizzazione dell'uso di superfici a foraggere;
- 3.3: miglioramento di prati, praterie, pascolo attraverso opere di spietramento, decespugliamento e concimazione.

Per *l'uso turistico* le seguenti classi:

sono compatibili, qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale, tipi di intervento volti:

- 4.1: alla realizzazione di infrastrutture di attrezzamento, fruizione e servizio così specificate:
 - attrezzature di rifugio, ristoro e soccorso, e di parcheggi;
 - aree di verde attrezzato e di attrezzature all'aperto per il tempi libero;
 - percorsi attrezzati e maneggi;
 - nelle valli fluviali della Maiella e del Morrone é altresì ritenuta compatibile la realizzazione di parchi, giardini ed impianti sportivi, qualora lo studio di compatibilità ambientale ne dimostri la congruenza con le qualità riscontrate;
- 4.2: alla realizzazione di infrastrutture di accesso, di stazionamento, di distribuzione;
- 4.3: alla realizzazione di strutture ricettive e residenziali qualora si abbia verifica positiva attraverso lo studio di compatibilità ambientale;
- 4.5: strutture scientifico culturali;
- 4.6: orti botanici.

Per l'uso tecnologico sono da verificare previo studio di compatibilità ambientale le seguenti classi:

- 6.1: impianti di depurazione, discariche controllate, inceneritori, centrali elettriche, impianti di captazione;
- 6.2: strade, ferrovie, porti e aereoporti;
- 6.3: realizzazione di elettrodotti, metanodotti, acquedotti, tralicci ed antenne.

(Zone C - Descrizione) TRASFORMAZIONE CONDIZIONATA

Articolo 41 (La trasformazione condizionata)

Come sancito all'art. 4 del Titolo Primo, la trasformabilità condizionata individua un complesso di prescrizioni relative a modalità di progettazione, attuazione e gestione di interventi di trasformazione finalizzati ad usi ritenuti compatibili con i valori espressi dalle diverse componenti ambientali.

In tal senso i progetti inerenti gli usi ritenuti compatibili dovranno essere redatti in maniera più esauriente possibile e dovranno prendere in esame un'adeguata porzione dell'ambiente circostante.

In particolare dovranno essere evidenziate le interrelazioni che si stabiliscono tra l'opera di progetto e gli elementi e/o i segni naturali e antropici - caratterizzanti e strutturanti l'ambito di riferimento.

Particolare attenzione dovrà essere prestata alla progettazione degli elementi di "frontiera" delle Opere (sistemazione degli spazi esterni, accessi, parcheggi) nello spirito di attenuare al massimo l'impatto ambientale delle nuove opere, mediante le tecniche più opportune.

Per le opere e gli interventi riferibili ad usi di carattere produttivo, il progetto dovrà essere corredato da approfondita relazione tecnico-economica con particolare attenzione agli aspetti gestionali degli stessi. Si fa obbligo inoltre di corredare i progetti di esauriente documentazione fotografica a colori.

Articolo 42 (Zona C1 - Unità Costitutive)

Sono classificate come sottozona "C" del P.R.P. quegli elementi territoriali per i quali sono risultati dalle analisi tematiche "medi o bassi" i valori relativi agli aspetti paesaggistici e/o biologici e/o naturalistici, e/o geologici.

Nei Monti della Laga e fiume Salinello le Zone "C" risultano fortemente degradate ed antropizzate con litologia argillosa o arenaceo-argillosa o detritica su versanti ad acclività da bassa a media. Sono rappresentate da boschi cedui, per lo più misti, utilizzati irregolarmente; da arbusteti in equilibrio dinamico con l'ambiente pedoclimatico e da pascoli di collina notevolmente alterati dall'uso eccessivo. Occasionalmente sono presenti specie vegetali protette e soprattutto fauna pregiata (volatili e mammiferi).

Nei Monti del Gran Sasso, la classe "C" comprende tutte le aree caratterizzate da valori percettivi, biologici, culturali e agricoli, medi e bassi. L'intera fascia presenta segni di antropizzazione più o meno marcati; l'intensa attività agricola praticata in condizioni morfologiche non sempre ottimali, la rete viaria, le espansioni urbane, l'uso insediativo indiscriminato e non controllato dei suoli agricoli, compromettono in maniera evidente il paesaggio in tutta la zona, caratterizzata peraltro da piccoli e residuali boschi, testimonianza dell'antica copertura forestale.

Nei **Monti della Maiella Morrone**, rientrano in tale classe le aree a valore paesaggistico e ambientale medio.

Nei **Monti Simbruini e Velino-Sirente**, rientrano in tale classe le zone per le quali si riscontra una compresenza di valori riferiti ai singoli tematismi - aspetti percettivi del paesaggio e aspetti naturalistici - classificati "bassi".

Le Zone C del P.R.P. corrispondono alle seguenti subzone individuate nei Piani Paesistici di Area Vasta: **Monti della Laga:** (aree a valore agricolo medio)

Le aree agricole presenti nel territorio in esame non hanno grossi valori assoluti in quanto rientrano, nella totalità dei casi, nei valori 2 od 1, trovando come elementi limitanti l'eccessiva presenza di scheletro, la scarsa profondità dello strato attivo, l'orografia ed il clima.

Il loro valore relativo è però notevole in quanto l'incidenza percentuale delle aree agricole è modestissima nel complesso territoriale ed i valori precedentemente accennati rappresentano la massima evoluzione possibile del suolo naturale in suolo agricolo.

Anche se il basso valore assoluto di queste aree porterebbe, in piccola parte, ad una trasformabilità ordinaria, se ne indica un'adeguata valutazione non soltanto per la testimonianza storica e culturale del settore primario, ma soprattutto per favorire la permanenza delle attività agro-pastorali, le uniche in grado di mantenere in loco una percentuale non trascurabile di popolazione attiva.

Corrispondono agli incorni dei centri abitati; valore medio del rischio geologico.

Zone C4: Anche queste aree corrispondono agli intorni dei centri abitati, in esse prevale il valore medio del rischio geologico.

Gran Sasso:

Zona B1 (valori percettivi e valori culturali molto elevati)

In corrispondenza dei principali insediamenti umani e dei nuclei abitati minori presenti nel comprensorio alle quote più alte, si individuano siti nei quali ad un valore percettivo molto elevato si contrappone un ambiente naturale poco pregiato e non suscettibile di riqualificazione. Si tratta di paesaggi valorizzati da una secolare attività antropica, per quelle parti non interessate dalle forme di urbanizzazione contemporanea.

Zona C (valori percettivi, biologici, culturali e agricoli medi e bassi)

Maiella Morrone:

Zona C (aree a valore paesaggistico ed ambientale medio)

Monti Simbruini:

Zona B2 (valori percettivi e naturalistici bassi)

Zona C1 (valori percettivi e naturalistici bassi)

Zona C2 (valori percettivi o naturalistici bassi)

Articolo 43 (Zona C1 - Disposizione sugli usi compatibili)

Possono eseguirsi, purché compatibili con le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, trasformazioni relative agli usi:

- 1) uso agricolo;
- 2) uso silvo-forestale;
- 3) uso pascolivo;
- 4) uso turistico;
- 5) uso insediativo;
- 6) uso tecnologico;
- 7) uso estrattivo.

Lo studio di compatibilità ambientale, da redigere con le modalità previste dall'art. 8 del Titolo Primo con particolare riferimento agli aspetti paesaggistico-percettivi, va riferito alle previsioni di nuove aree di espansione (residenziali e produttive), alle opere, attrezzature, impianti e infrastrutture al di fuori dei centri abitati e delle zone già urbanizzate ed alle attività estrattive (usi 5 - 6 - 7).

ZONA D TRASFORMAZIONE A REGIME ORDINARIO

Articolo 44 (Zona D - Unità costitutive)

Monti della Laga:

la Zona "D", con aree pianeggianti o modernamente acclivi su substrato calcareo, ha uno scarso valore naturalistico, risultando priva di particolari pregi sia dal punto di vista floristico che faunistico, in quanto fortemente antropizzate. Sottoclasse della Zona D é la Zona D1, costituita da quelle aree nei pressi dei centri abitati con basso valore di tutte le caratteristiche ambientali e caratterizzate quindi dalla massima trasformabilità.

Si suggerisce di garantire, negli interventi, la qualità della vita e dell'ambiente geologico.

Majella Morrone:

Zona D - Aree a valore paesaggistico e ambientale medio e non rilevante.

Monti Simbruini - Velino Sirente:

Zone "D"

Articolo 45 (Zona D - Disposizione sugli usi compatibili)

Le aree ricadenti nelle Zone classificate "D" dal P.R.P. sono disciplinate, per quanto riguarda gli usi consentiti e le modalità delle trasformazioni, dagli strumenti ordinari (P.T., P.R.G./P.R.E., P.P.).

Gli usi consentiti (dall'art. 5) rimandano quindi alla procedura della trasformazione a regime ordinario e sono:

- 1) uso agricolo;
- 2) uso silvo-forestale;
- 3) uso pascolivo;
- 4) uso turistico;
- 5) uso insediativo;
- 6) uso tecnologico;
- 7) uso estrattivo.

Le localizzazioni industriali, estrattive, e la realizzazione di infrastrutture all'esterno dei centri abitati e delle zone già urbanizzate ricomprese, sono soggette comunque a studi preventivi di compatibilità ambientale e paesaggistico-percettiva.

TITOLO IV (AMBITI PAESISTICI COSTIERI: DISPOSIZIONI SUGLI USI COMPATI BILI NELLE SUBZONE)

ZONE "A" CONSERVAZIONE INTEGRALE (A1) E CONSERVAZIONE PARZIALE (A2 - A3)

Articolo 46 (Zona A3 - Unità costitutive)

Sono classificate come sottozona "A1" quegli elementi territoriali per i quali dalle analisi tematiche i valori sono risultati "molto elevati", sotto l'aspetto naturalistico (N), storico culturale (C), e percettivo (P), ed in cui il rischio geologico (G) risulta massimo.

Gli elementi suddetti corrispondono alle seguenti subzone individuate negli studi di Pianificazione Paesistica:

- Costa Teramana:

Sono sottoposti a tutela con conservazione delle qualità riscontrate gli elementi di seguito riportati:

A1a) Gli oggetti di interesse culturale individuati nelle planimetrie di piano, oltre a quelle individuate dai Comuni, di cui all'art. 9 ultimo comma del Titolo I (Criteri Guida per la pianificazione territoriale ed urbanistica).

I suddetti oggetti riguardano:

- a) Aree archeologiche e ritrovamenti isolati
- b) Elementi di valore storico-architettonico isolati semplici e/o complessi
 - b1) Edifici a carattere religioso
 - b2) Edifici a carattere civile
 - b2.1) Le ville, i parchi e le aree versi di rilevante interesse ambientale
 - b2.2) I casali con torre colombaria e residenze agricole padronali (ville suburbane)
 - b2.3) Le fontane Kanak di Atri
 - b3) Edifici a carattere militare
 - b3.1) Torri costiere di avvistamento
- c) Centri storici ed insediamenti stratificati di valore storico-documentario. Nuclei rurali e borghi. In particolare:
- Area archeologica accertata di Giulianova
- Centri storici di rilevante valore storico-documentario di Atri, Giulianova, Tortoreto, Montepagano e Colonnella
- Ritrovamenti archeologici e beni storico-monumentali singoli e/o complessi
- Aree verdi di rilevante interesse ambientale
- Ritrovamenti archeologici sporadici e beni storico-testimoniali
- Nuclei rurali e borghi di Montone, Silvi, Mutignano, Casoli.
- A1b) I siti e le zone caratterizzati da rischio geologico molto elevato di cui all'art. 16 punto d) Aree di massima percettibilità dei sistemi emergenti) considerando oltre all'area interessata da fenomeni di dissesto una fascia perimetrale di sicurezza in considerazione della instabilità e precarietà dei limiti di dette aree.
- A1c1) Gli ambiti ripariali, comprendendo una fascia di rispetto di 1.50 mt. per gli alvei caratterizzati da vegetazione ripariale e di 50 mt. per quelli nudi e/o incassati, dal confine esterno degli argini o dell'area golenale; le zone umide.
- A1c2) Gli ambiti costieri, definiti dagli arenili e dai tratti di discontinuità dell'edificazione tra i centri litoranei, considerato il valore strategico ai fini di un "ripristino" ed una riqualificazione ambientale e paesaggistica, ed ai fini di tutelare un difficile ed instabile equilibrio dell'ambiente costiero compromesso dal peso dei fattori antropici, e 1a sua funzione di protezione per le stesse aree interne.
- A1c3) le aree che presentano ancora lembi di vegetazione spontanea o parzialmente antropica, ovvero:
 - Ambiente costiero, relativamente alle ultime aree libere tra i centri edificati, residui del preesistente sistema canale da riqualificare, comprese tra le aree di face fluviale e le zone umide; in queste aree inoltre sono ancora rintracciabili quali soggetti specifici di tutela: le spiagge; la vegetazione costiera naturale ed antropica, quali le pinete costiere; la vegetazione pioniera litoranea; gli endemismi a Torre Cerrano.
 - Pianure alluvionali ed ambiente ripariale.
 - Preesistenze di vegetazione naturale. Bosco basale e ripopolamenti vegetazionali.
 - Biotopo dei "Calanchi di Atri" limitatamente alle aree nude, in particolare corrisponde all'area del Comune di Atri compresa approssimativamente tra i centri di Atri, Mutignano ed il corso del fiume Piomba, segnalata dalla S.B.I. nel censimento delle aree da proteggere. La zona, che costituisce un'emergenza geologica ed ambientale unica in Abruzzo, è caratterizzata da intensi

processi di denudazione da dilavamento delle colline argillose che danno origine a sistemi di ripide vallette disimmetriche, generalmente raggruppate. La copertura vegetazionale, discontinua, è di tipo xerofilo a graminacee con importanti differenze di composizione floristica rispetto a situazioni simili in Umbria ed Emilia Romagna.

- Aree agricole di elevato valore produttivo.

- Costa Pescarese:

Sono sottoposti a tutela con conservazione delle qualità riscontrate gli elementi di seguito riportati: Zona A1

Comprendono le seguenti aree:

- Foci del fiume Piomba
- Foci del fiume Saline, dove rimangono ancora raggruppamenti appartenenti alle "praterie Salse"
- Zona denominata "comparto n. 5" all'interno della Pineta d'Avalos di Pescara.

- Costa Teatina:

Sono sottoposti a tutela con conservazione delle qualità riscontrate gli elementi di seguito riportati: Zona A1

Sono zone a più elevato valore naturalistico e percettivo e con il più alto grado di integrità sul territorio e quindi di maggiore fragilità ambientale.

La localizzazione geografica delle zone A1 (da Francavilla al Mare a San Salvo) è la seguente:

- Scogliere di Ortona (Torremucchia Punta Lunga) e spazio di mare antistante
- Scogliere dell'Acquabella, foce del fiume Moro e spazio di mare antistante (Ortona)
- Scogliere di Punta Turchino e del guardiano (San Vito)
- Pineta di Vallevò (Rocca San Giovanni)
- Delta del fiume Sangro
- Leccete di Torino di Sangro
- Foce dell'Osento
- Scogliere tra la foce del Sinello e Punta della Lotta con spazio di mare antistante (Vasto)
- Cordone dunale di Vasto Marina
- Bosco di Don Venanzio.

Articolo 47

(Zona A1 - Disposizione sugli usi compatibili)

Gli usi compatibili sono solo quelli che hanno come scopo la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità e dell'equilibrio naturale della zona stessa.

Con riferimento agli usi compatibili si applicano, nella zona A1., le seguenti disposizioni:

per *l'uso agricolo* sono compatibili le seguenti classi:

- 1.1 interventi volti a migliorare l'efficienza dell'unità produttiva;
- 1.2 interventi atti a rendere maggiormente funzionale l'uso agricolo del suolo (irrigazione, strade interpoderali, impianti di elettrificazione) qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale.

Per *l'uso forestale* sono compatibili le seguenti classi:

- 2.1 interventi volti alla realizzazione di opere di bonifica e antincendio, forestale e riforestazione;
- 2.2 interventi volti alla difesa del suolo sotto l'aspetto idrogeologico qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale.

Per *l'uso pascolivo* sono compatibili le seguenti classi:

- 3.2 razionalizzazione dell'uso di superfici a foraggere;
- 3.3 miglioramento di prati, praterie, pascoli, attraverso opere di spietramento, decespugliamento e concimazione.

Per *l'uso turistico* sono compatibili le seguenti classi:

4.1c - percorsi escursionistici, percorsi attrezzati, maneggi, attrezzature di rifugio e ristoro, parcheggi, verde attrezzato e attrezzature all'aperto per il tempo libero, parchi e riserve naturali, impianti sportivi qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale.

Per l'uso tecnologico sono compatibili le seguenti classi:

6.3 - elettrodotti, metanodotti, acquedotti, tralicci e antenne qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale.

Valgono altresì le disposizioni di seguito riportate:

Per le zone A1c2 della Costa Teramana entro una fascia di 200 mt. dall'arenile definito dal confine interno del Demanio Marittimo, sono consentiti esclusivamente gli usi turistici di cui al punto 4 con l'esclusione del punto 4.3 - strutture ricettive e residenziali: villaggi turistici, alberghi, residences, case familiari e bungalows, insediamenti agroturistici, ostelli; la fascia di arenile, compresa quella in corrispondenza dei centri abitati, sarà destinata ad attività balneare garantendo comunque il libero accesso alla costa e al mare.

Gli interventi dovranno tendere al contenimento delle attività antropiche al fine di salvaguardare i tratti di costa non ancora interessati da usi insediativi. Gli interventi saranno subordinati alla redazione di:

- piani particolareggiati attuativi, per gli ambiti compresi tra à centri abitati definiti dalla continuità del perimetro urbanizzato:
- piani di recupero e definizione delle attività balneari e nautiche (piani spiaggia) per le fasce di arenile ed ambiti rientranti entro i 200 metri dall'arenile stesso, comprese le aree individuate entro i perimetri urbanizzati; per le aree esterne alla fascia di arenile comprese entro i perimetri urbani.

Fuori di detta fascia di metri 200 ricadente nella zona A1c2 oltre agli usi già richiamati sono consentiti per l'uso agricolo qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale:

- 1.4 interventi diretti alla realizzazione di impianti e manufatti destinati alla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli:
- 1.5 interventi diretti alla realizzazione di residenza strettamente necessaria alla conduzione del fondo.

per l'uso turistico:

4.3 - strutture ricettive e residenziali: villaggi turistici, alberghi, residences, case familiari e bungalows, insediamenti agroturistici, ostelli.

Nella zona A1c3 in particolare per quanto riguarda l'area di forre di Cenano caratterizzata dalla presenza di endemismi della vegetazione sabbiosa pioniera e/o lunale sarà inoltre vietato qualunque intervento di modificazione dello stato dei suoli.

Le subzone A1c2 (ambiti costieri), della Costa Teramana e la zona A1 della Costa Teatina per la loro rarità naturalistica ed elevata vulnerabilità sono considerate aree di particolare complessità. Gli interventi previsti e le prescrizioni d'uso vanno attuati attraverso Piani di dettaglio di cui al predetto art. 6 Titolo I.

Articolo 48 (Zona A2 - Unità costitutive)

Sono classificate come sottozona "A2" dell'ambito costiero dei P.R.P. quegli elementi territoriali per i quali sono risaltati dalle analisi tematiche svolte nel corso della formazione dei Piani Paesistici di Area Vasta "molto elevati" i valori relativi ad uno dei tematismi sottoposti ad indagine, con presenza di valori elevati negli altri tematismi, corrispondenti alle seguenti subzone:

- Costa Teramana

Subzona A1d

E' costituita dalle aree caratterizzate da elevato valore naturalistico e che esprimono una particolare sensibilità sotto il profilo dell'equilibrio ecologico, ovvero:

contempla le aree caratterizzate da particolare sensibilità percettiva, individuate sulla base della fruizione visiva del territorio e sulla compresenza di configurazioni paesaggistiche di particolare rilievo:

- Oggetti di interesse percettivo di valore molto elevato e/o elevato di sensibilità percettiva per: Aree emergenti con grandi potenzialità visive; Aree cacuminali caratterizzate da insediamenti storici e/o presenze vegetazionali; Aree di massima percettibilità dei sistemi emergenti; Aree interessate da percorsi con fruizioni di più sistemi o ambiti paesaggistici caratterizzati dalla presenza di rilevanti configurazioni: calanchi e aree nude; corsi d'acqua con vegetazione riparlale; insediamenti storico-stratificati; viabilità storica di crinale.

In queste aree sono anche ricomprese le aree agricole da tutelare o per appartenenza al biotopo, o per elevato interesse percettivo.

Queste aree si articolano in:

A1d1) Aree di conservazione dei caratteri del paesaggio, in cui sono riconoscibili due diversi insiemi

- la zona agricola compresa nel biotopo di Atri, in cui la conservazione assume il valore di tutela di un complesso equilibrio tra fattori antropici e valori naturalistici, secondo un'ipotesi di definizione di un'area con caratteristiche di parco naturale agricolo (zona di riserva naturale controllata ai sensi della L.R. 61/80;
- la fascia della collina litoranea in cui la conservazione tutela degli aspetti e delle emergenze percettive dell'insediamento storico-collinare.
- A1d2) Aree paesaggistiche di elevato rischio geologico, che definiscono le aree agricole entro cui sono comprese le manifestazioni di dissesto dei calanchi, ed in cui le limitazioni geologiche e di valore naturalistico (vegetazionale) impongono una graduale riappropiazione dell'ambiente e della vegetazione naturale arbustiva e, ove possibile, arborea, salvo il permanere di coltivazioni permanenti estensive e/o arborate (zona di riserva naturale guidata).
- Costa Pescarese: Subzone A2-1

Comprendono le seguenti aree e percorsi:

- a) Aree:
 - Spiaggia di Città S. Angelo, Montesilvano, Pescara e foce del fiume Saline

- Pineta d'Avalos di Pescara
- Area fluviale del fiume Pescara dal ponte ferroviario allo svincolo della circonvallazione
- Pineta di Montinope in Spoltore
- Colle Marino in Pescara
- Colle del Telegrafo in Pescara
- Colle Renazzo in località S. Silvestro di Pescara

b) Percorsi:

- sono distinti in percorsi panoramici esistenti ed in percorsi in corso di realizzazione con potenzialità panoramica, aventi notevole valore paesistico.

Costa Teatina: zona A2

Sono zone ad elevato valore naturalistico e/o percettivo con un certo grado di compromissione del territorio ed in cui é necessario conservare l'attuale equilibrio ecologico ed ambientale.

Si distinguono boschi ed ambiti ripariali (a) e fasce litoranee (b).

La localizzazione geografica delle zone A2 della Costa Teatina (da San Salvo a Francavilla) é di seguito riportata:

a) Boschi:

- lembi boschivi in località S. Lorenzo Cupa Zimarino (Vasto), Bosco in località Lebba (Vasto)
- lembi boschivi lungo il crinale del fiume Osento
- tratti terminali della lecceta di Torino di Sangro verso il fiume Osento e verso il fiume Sangro
- vegetazione ripariale del corso del fiume Sangro
- zona agricola a sud della Abbazia di San Giovanni in Venere Fosso San Giovanni
- Fosso San Biagio (Rocca San Giovanni) Fosso del bulino (Rocca San Giovanni) Fosso Valle Grande (Rocca San Giovanni)
- Fosso delle Farfalle (Rocca San Giovanni)
- Bosco in località Foreste (S. Vito Chietino)
- Vegetazione ripariate lungo il corso del fiume Moro
- Vegetazione di boschi riparlali in prossimità del Cimitero Canadese
- Vegetazione ripariale lungo il corso del fosso Ghiomera
- Macchia mediterranea in località Foro
- Vegetazione riparlale lungo il corso del fiume Foro
- Pineta sulle colline di Francavilla al mare
- Vegetazione riparlale lungo il corso del fiume Alento

b) Fasce litoranee:

- Litorale di San Salvo
- Litorale di Vasto Marina
- Scogliere tra Vasto marina e Punta Penna
- Litorale dalla foce del Sinello alla foce dell'Osento
- Litorale dalla foce dell'Osento agli scogli delle Morge di Torino di Sangro ed alla foce del fiume Sangro
- Litorale dalla foce del Sangro alla Punta del Guardiano
- Scogliere dalla marina di San Vito all'Acquabella
- Scogliere e litorale da Torre Mucchia alla foce del Foro
- Litorale dalla foce del Foro al confine comunale di Francavilla.

Articolo 9

(Zona A2 - Disposizione sugli usi compatibili)

Nelle zone di conservazione parziale A2 dell'ambito costiero regionale, costituito dalla Costa Teramana, Costa Pescarese, Costa Teatina, come individuate nel precedente articolo, con riferimento agli usi di cui all'art. 5 Titolo I si applicano le seguenti disposizioni:

per l'uso agricolo sono compatibili le seguenti classi:

- 1.1 interventi volti a migliorare l'efficienza dell'unita produttiva;
- 1.2 interventi atti a rendere maggiormente funzionale l'uso agricolo del suolo (irrigazione, strade interpoderali, impianti di elettrificazione) qualora positivamente verificati attraverso 1o studio di compatibilità ambientale.
- 1.3 interventi diretti alla realizzazione di manufatti necessari alla conduzione del fondo, qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale.

Per *l'uso forestale* sono compatibili le seguenti classi:

- 2.1 interventi volti alla realizzazione di opere di bonifica e antincendio, forestale e riforestazione;
- 2.2 interventi volti alla difesa del suolo sotto l'aspetto idrogeologico qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale.

Per *l'uso pascolivo* sono compatibili le seguenti classi:

- 3.2 razionalizzazione dell'uso di superfici a foraggere:
- 3.3 miglioramento di prati, praterie, pascoli, attraverso opere di spietramento, decespugliamento e concimazione.

Per *l'uso turistico*, sono compatibili le seguenti classi:

- 4.1c percorsi escursionistici, percorsi attrezzati, maneggi, attrezzature di rifugio e ristoro, parcheggi, verde attrezzato e attrezzature all'aperto per il tempo libero, parchi e riserve naturali, impianti sportivi qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale;
- 4.1d percorsi escursionistici, percorsi attrezzati, maneggi, attrezzature di rifugio e ristoro, soccorso, parcheggi, verde attrezzato e attrezzature all'aperto per il tempo libero, parchi e riserve naturali, giardini, impianti sportivi, servizi ed attrezzature balneari qualora .positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale;
- 4.2 infrastrutture di accesso, di stazionamento e di distribuzione qualora positivamente verificati attraverso 1o studio di compatibilità ambientale;
- 4.3 limitatamente ad insediamenti agrituristici ed ai bungalows e comunque previo specifico piano d'area (art. 6)
- 4.4 strutture ricettive all'aria aperta; campeggi, aree di sosta qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale;
- 4.5 strutture scientifico-culturali qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale:
- 4.6 orti botanici qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale;

Per *l'uso tecnologico* sono compatibili le seguenti classi:

6.3 - elettrodotti, metanodotti, acquedotti, tralicci e antenne qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale.

Valgono altresì le disposizioni di seguito riportate:

Subzona A1d della Costa Teramana Aree ad elevato valore percettivo:

per *l'uso agricolo*:

- 1.4 interventi diretti alla realizzazione di impianti e manufatti destinati alla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale;
- 1.5 interventi diretti alla realizzazione dì residenza strettamente necessaria alla conduzione del fondo qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale;

per l'uso pascolivo:

3.1 - ammodernamento, razionalizzazione e costruzione di stalle qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale.

Gli usi infrastrutturali vanno limitati alla conservazione e consolidamento della viabilità esistente, ed al completamento delle opere di civiltà al servizio degli insediamenti esistenti.

Sono ammessi prioritariamente gli usi di carattere culturale e ricreativo e turistico-ricettivo, legati a forme di utilizzazione integrata del patrimonio edilizio esistente (agri-turismo).

Gli interventi tendono a disciplinare le attività agro-silvo-pastorali ed a disincentivare i caratteri antropici delle trasformazioni, e l'uso insediativo.

In questa zona, pur promuovendo la sua naturale destinazione produttivo-agricola, è necessario tutelare e valorizzare gli aspetti significativi sotto il profilo paesistico ambientale. A tal fine il P.R.P. propone l'istituzione sull'area del biotopo dei calanchi di Atri di un piano di dettaglio di cui al precedente art. 6 Titolo T

Subzona A1d1 della Costa Teramana

E' consentito il completamento delle reti tecnologiche e di approvvigionamento idrico ed energetico a servizio degli insediamenti esistenti.

Sono ammesse strutture ricettive all'aria aperta che salvaguardino reciproci rapporti d'uso e di tutela delle attività agricole, il recupero e la conservazione dei fabbricati esi

stesti inclusi, la sistemazione dei terreni con movimenti di terra solo nei limiti indispensabili a1 ripristino di terrazzamenti abbandonati o disposizioni del suolo similari.

Subzona A1d2 della Costa Teramana

Con riferimento agli arti. 10-11-12 la subzona A1d della Costa Teramana si configurano come aree di particolare complessità. Gli interventi previsti e le prescrizioni d'uso vanno attuati attraverso Piani di Dettaglio di cui al precedente art. 6 Titolo I.

Subzona A2-1 della Costa Pescarese

Gli interventi consentiti per i percorsi sono:

- b1 per i percorsi esistenti, costituiti da:
 - strada panoramica in S. Silvestro di Pescara strada degli oleandri in Città S. Angelo
 - tratto terminale della riviera-nord di Montesilvano fino alla S.S. 16.

Gli interventi saranno volti al ripristino delle alberature laterali in modo da ricreare le aperture visive nei tratti panoramici; alla eliminazione degli attraversamenti aerei con cavi elettrici; alla razionalizzazione delle reti tecnologiche interrate.

- *b*2 per i percorsi realizzati o in via di realizzazione con potenzialità panoramiche da valorizzare (indicati con apposita grafia nella tavola di progetto), i criteri della valorizzazione saranno definiti tramite studi tesi:
 - alla valutazione della esatta modifica e modellamento del tracciato stradale, in relazione a rapporti con la tutela dell'ambiente naturale, tenendo conto di confini, cornici, linee di separazione in genere;
 - alla sistemazione a verde delle fasce laterali, agli attraversamenti pedonali ed incroci attrezzati, alla costruzione di barriere antirumore e ad eventuali schermi visivi naturali, per attività contigue incompatibili.

Nella **Subzona 2 della Costa Teatina** sono fatti salvi, ove previsti negli strumenti urbanistici comunali, i dispositivi di ampliamento "una tantum".

I cambi di destinazione d'uso sono consentiti da uso agricolo residenziale ad uso agrituristico e ricettivoturistico.

Per i manufatti edilizi abbandonati (a qualsiasi uso originariamente destinati) é consentito il loro riuso a fini ricettivo-turistici.

- Gli usi tecnologici, limitatamente alla realizzazione di cabine, elettrodotti, metanodotti, strade ed impianti a rete di interesse sovracomunale, sono consentiti previa verifica di compatibilità ai sensi del precedente art. 6.
- Eventuali concessioni di cave di inerti non sono rinnovabili.

Per le fasce litoranee rientranti nella subzona A2 che risultano interessate all'espletamento delle attività di tempo libero con la balneazione, valgono le seguenti disposizioni *l'uso turistico*, di cui al precedente art. 6 è consentito limitatamente alla realizzazione di infrastrutture di fruizione e servizio e solo per la realizzazione di percorsi attrezzati e verde attrezzato, servizi ed attrezzature balneari; queste ultime da prevedersi esclusivamente con strutture mobili e/o di carattere precario.

Per I'uso tecnologico

- 6.2 strade, ferrovie, porti e aereoporti, qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale, limitatamente alla realizzazione di cabine, elettrodotti.
- 6.3 elettrodotti, metanodotti, acquedotti, tralicci e antenne, qualora positivamente verificati attraverso lo Studio di compatibilità ambientale.

Le zone A2 della Costa Teatina in particolare per la vulnerabilità che le caratterizza potranno essere oggetto di apposito progetto di recupero ambientale di iniziativa regionale ai sensi dell'art. 6 Titolo I.

Articolo 50 (Zona A3 - Unità costitutive)

Sono classificate come zona A3 dell'ambito costiero dei P.R.P. le seguenti subzone, individuate nella redazione dei Piani Paesistici d'Area vasta:

Costa Teramana: Zona A2.

Costituiscono ambiti entro i quali la conservazione dai caratteri originari del paesaggio consente la conservazione anche dai caratteri antropici e l'inserimento mirato di ulteriori livelli di antropizzazione finalizzati alla riqualificazione e/o valorizzazione percettiva dall'ambito.

- Costa Pescarese: Subzone A2-2.

Sono le zone con prevalenza di valori molto slavati culturali, produttivo-agricoli, con minime e modeste presenze insediativa.

Comprendono le seguenti aree:

- a) zone collinari: comprendono il versante collinare nord-ovest adiacente il centro storico di Città S. Angelo, il versante collinare nord-ovest adiacente il centro storico di Montesilvano, la zona di contorno al centro storico di Spoltore e complesso monastico, la zona di contorno alla Torre Cerulli (già Sterlik), i versanti collinari in declivio da Spoltore verso dilla Raspa, tutto il versante collinare nord-est/nord-ovest della collina di S. Silvestro in Pescara.
- b) zone fluviali: sono la zona lungo le aste fluviali. In essa prevale l'uso conservativo-naturale, limitatamente all'area demaniale ed in ogni caso per una larghezza minima dalla fascia ai lati dei corsi d'acqua, variabile da m. 20 a m. 50 a seconda che trattasi rispettivamente di piccoli torrenti o fiumi coma appresso specificati:

torrenti: Fosso Grande, Fosso Vallelunga, Fosso Mazzocco;

fiumi: Pescara, Saline, Piomba.

- Costa Teatina Zone A3.

Beni Culturali, ambientali, elementi accessori del paesaggio sottoposti a tutela speciale.

Sono individuati nella Tavola di Piano della Costa Teatina (TAV. B) le aree ed i beni da sottoporre a tutela speciale.

Essi si distinguono in:

1) Centri urbani di interesse storico ed ambientale. Nelle schede allegate sono specificate le motivazioni della tutela.

- 2) beni culturali, storici, monumentali ed ambientali (elementi puntuali).
- 3) beni Storico-culturali ed ambientali (elementi lineari). Comprendono i tratturi reintegrati e le aree di demanio ferroviario che con l'arretramento della ferrovi a non saranno più utilizzate dalle F.S.
- 4) Aree con geologia e geomorfologia in dissesto. Sono aree con grossi problemi geologici e geotecnica, per le quali, affinché sia possibile prevedere usi antropici, è necessario effettuare, sulla base di indagini complesse e sofisticate, interventi di risanamento idro-geologico (interventi di risanamento a grande scala). Le aree riportate in cartografia di P.R.P, rivestono carattere di priorità nel finanziamento degli interventi di risanamento idrogeologico.
- 5) Aree con geologia e geomorfologia fortemente sfavorevole da sottoporre a tutela idrogeologica.
- 6) Elementi accessori del paesaggio. Sono riportate in cartografia le aree di salvaguardia delle alberature esistenti (filari, siepi, alberi isolati).

Articolo 51 (Zona A3 - disposizione sugli usi compatibili)

Nella Zona di Conservazione A3 costituita dalle unità individuate nel precedente articolo e relativa all'ambito paesistico costiero comprendente: Costa Teramana, pescarese, Teatina con riferimento agli usi di cui all'art. 5 del Titolo I si applicano le seguenti disposizioni:

per *l'uso agricolo*

sono compatibili le classi dell'intero punto 1 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); in particolare sono ammessi i punti:

- 1.4 interventi diretti alla realizzazione di impianti e manufatti destinati alla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale.
- 1.5 interventi diretti alla realizzazione di residenza strettamente necessaria alla conduzione del fondo qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale.

Per *l'uso forestale*

sono compatibili le classi dell'intero punto 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) in particolare è ammesso il punto:

2.2 - interventi volti alla difesa del suolo sotto l'aspetto idrogeologico qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale.

Per l'uso pascolivo sono compatibili le classi: 3.1, 3.2, 3.3.

3.1 - ammodernamento, razionalizzazione e costruzione di stalle qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale.

Per l'uso turistico sono compatibili le classi

- 4.1c percorsi escursionistici, percorsi attrezzati, maneggi, attrezzature di rifugio e ristoro, parcheggi, verde attrezzato e attrezzature all'aperto per il tempo libero, parchi e riserve naturali, impianti sportivi qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale.
- 4.1d percorsi escursionistici, percorsi attrezzati, maneggi, attrezzature di rifugio e ristoro, soccorso, parcheggi, verde attrezzato e attrezzature all'aperto per il tempo libero, parchi e riserve naturali, giardini, impianti sportivi, servizi ed attrezzature balneari qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale.
- 4.2 infrastrutture di accesso, di stazionamento e di distribuzione qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale.
- 4.4 strutture ricettive all'aria aperta campeggi, aree di sosta qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale.
- 4.5 strutture scientifico-culturali qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale.
- 4.6 orti botanici qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale.

Per *l'uso tecnologico* sono compatibili le classi;

- 6.2 strade, ferrovie, porti e aeroporti qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale.
- 6.3 elettrodotti, metanodotti, acquedotti, tralicci e antenne qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale.

Valgono altresì le disposizioni di seguito riportate:

gli interventi ammessi nelle zone di demanio dei torrenti e fiumi, sono:

- sistemazioni idrauliche per la difesa spondale, privilegiando, nei casi possibili, opportune piantumazioni autoctone, inerbimento delle sponde con materiali vivi ed interventi di bioingegneria;
- processi di autodepurazione dalle acque, con mantenimento e ripopolazione di piante ed animali (equipaggiamento vegetale);
- sistemazioni volte ad evitare i fenomeni erosivi.

La Zona A2 della Costa Teramana e la Zona A2-2 punto b) della Costa Pescarese sono soggette a piano di dettaglio previste dal precedente art. 6 Titolo I per la profondità indicata nella cartografia di piano.

TITOLO IV ZONE "B" TRASFORMABILITA' MIRATA

Articolo 52 (Zona B - descrizione)

Sono classificate come Zona "B" del P.R.P. quegli elementi territoriali per i quali sono risultati dalle analisi tematiche "elevati" i valori relativi agli aspetti paesaggistici percettivi, e/o agricoli, e/o naturalistici, e/o geologici, con prevalenza di valori meno elevati (medi o bassi) in taluni tematismi.

La trasformabilità in tali Zone é mirata al mantenimento dell'attuale equilibrio.

In rapporto all'articolazione dei valori, ed alle conseguenti modalità d'uso, la Zona B viene disaggregata nella Zona B1 e nella Zona B2, corrispondenti a subzone individuate nella cartografia di Piano.

Articolo 53 (Zona B1 - Unità costitutive)

Partecipano della Zona B1 le seguenti zone:

- Costa Teramana

B1) Aree di elevato valore percettivo ove i valori tematici dell'ambiente naturale ed agricolo, e dell'insediamento storico non impongono regimi di rigida tutela, mentre il rischio geologico risulta nullo o basso.

- Costa Pescarese

Le Zone "B" sono, secondo le prevalenze qualitative, così classificate:

- Sub-Zona B1:

In tali zone sono prevalenti i valori: "agricolo-molto", con valori elevati "naturale-produttivo-geologico". Sono localizzate .in progetto di piano, ai margini delle fasce viali e nelle aree collinari di particolare pregio paesistico-ambientale-agricolo.

- Costa Teatina:
- Zona B1:

Sono aree costiere in prosieguo delle fasce litoranee (zone A2) al di fuori dei perimetri urbani, interessate all'espletamento delle attività di tempo libero e turistiche connesse con la balneazione.

La localizzazione geografica delle zone è la seguente:

(da Francavilla a San Salvo)

- Litorale alla foce del Foro;
- Litorale tra L'Acquabella e Punta della Mucciola;
- Fascia litoranea tra la foce del Sinello e Punta Aderci.

Sottozone B1

Sono zone con le stesse caratteristiche delle zone B1 nelle quali gli strumenti urbanistici comunali ipotizzano e concentrano un notevole sviluppo turistico.

la localizzazione geografica é la seguente:

- Litorale di Casalbordino tra la foce dell'Osento e l'Acquachiara;
- Litorale di Fossacesia tra il centro urbano e il Sangro.

Le zone B2 dotate di elevati valori ambientali, si caratterizzano perché investite da edificazione sparsa e disordinata.

La localizzazione geografica delle zone B2, come riportate nella cartografia di piano, é la seguente: (da San Salvo a Francavilla):

- Zona litoranea di Vasto Marina in prossimità del torrente Buonanotte;
- zona litoranea in località S. Nicola attorno alla strada statale n. 16;
- zona circostante il Bosco di Don Venanzio ed in località Cipranneto;
- piana dell'Osento attorno alla statale n. 16;
- fascia collinare attorno alla statale n. 154 lungo il corso del fiume Sangro;
- fascia tra San Giovanni in Venere e Piano Castello:
- fascia collinare in località Punta del Cavalluccio;
- fascia collinare tra i Ripari e la Marina di San Vito;
- zona lido Riccio;
- zona litoranea in prossimità della stazione di Tollo Lanosa;
- collina dei sette venti e colline retrostanti il centro storico di Francavilla;
- collina Villanesi.

Articolo 54 (Zona B1 - Disposizione sugli usi compatibili)

Nella zona di trasformabilità mirata B1 costituita dalle unità individuate nel precedente articolo e relative all'ambito paesistico teramano, pescarese, teatino con riferimento agli usi di cui all'ari. 5 del Titolo I si applicano le seguenti disposizioni:

- per *l'uso agricolo* sono compatibili le classi dell'intero punto 1 (1.1, 1.2, 1.3, 1..4, 1.5) in particolare è ammesso il punto:
 - 1.4 qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale;
- per *l'uso forestale* sono compatibili le classi dell'intero punto 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) in particolare é ammesso il punto:
 - 2.2 qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale;
- per *l'uso pascolivo* sono compatibili le classi dell'intero punto 3 (3.1, 3.2, 3.3);
 - 3.1 qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale.
- per *l'uso turistico* sono compatibili le classi dei punti 4.1c, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6;
- per *l'uso insediativo* sono compatibili le classi del punto 5, previa verifica di compatibilità ambientale;
- per *l'uso tecnologico* sono compatibili le classi 6.2 e 6.3 qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale;
- per *l'uso estrattivo* è compatibile la classe del punto:
- 7 utilizzazione del territorio per la coltivazione e la escavazione di minerali, sabbie, ghiaie ed altri materiali industrialmente utilizzabili, nonché per la lavorazione e trasformazione del materiale qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale.

Valgono altresì le disposizioni di seguito riportate: per tutti gli interventi connessi all'uso turistico insediativo e tecnologico nelle Zone B1 sono prescritte indagini geologiche e geotecniche atte a determinare cause e livelli di dissesto attuale e potenziale, con particolare riferimento alla componente argillosa, all'acclività, ai processi denudazionali.

La cartografia di piano riporta le componenti delle Zone B1 ritenute costituenti "aree di particolare complessità" e che pertanto sono da sottoporre a piani e progetti di dettaglio.

Articolo 55 (Zona 132 - Unità costitutive)

Partecipano della zona S2 le seguenti zone:

Costa Teramana

B2) Aree caratterizzate da rischio geologico elevato.

Costa Pescarese

- Sub-zona B2:

Sono zone con prevalenza di qualità percettive e potenzialità agricola, con presenza di rischio geologico a valore medio.

Costa Teatina:

- zona B2

Articolo 56 (zona B2 - Disposizione sugli usi compatibili)

Nella zona di trasformabilità mirata B2 costituita dalle unità individuate nel precedente articolo e relative all'ambito paesistico costiero comprendente Costa Teramana, Pescarese, Teatina con riferimento agli usi di cui all'art. 5 del Titolo I si applicano le seguenti disposizioni:

- per *l'uso agricolo* compatibili le classi dell'intero punto 1 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5) in particolare è ammesso il punto:
 - 1.4 qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale;
- -per *l'uso forestale* sono compatibili le classi dell'intero punto 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) in particolare è ammesso il punto:
 - 2.2 qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale;
- per l'uso pascolivo sono compatibili le classi dell'intero punto 3 (3.1, 3.2, 3.3);
 - 3.1 qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale.
- per *l'uso turistico* sono compatibili le classi dei punti 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6; in particolare sono ammessi le classi di cui al punto

- 4.3 strutture ricettive e residenziali: villaggi turistici, alberghi, residences, case familiari e bungalows, insediamenti agroturistici, ostelli qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale:
- per *l'uso insediativo* sono compatibili le classi del punto 5, previa verifica di compatibilità ambientale;
- per *l'uso tecnologico* sono compatibili dell'intero punto 6 (6.1, 6.2, 6.3) qualora positivamente verificati attraverso 1o studio di compatibilità ambientale;
- per *l'uso estrattivo* è compatibile la classe del punto
 - 7 qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale.

La cartografia di piano riporta le componenti delle Zone P2 del P.R.P. ritenute costituenti "aree di particolare complessità" e che pertanto sono da sottoporre a piani e progetti di dettaglio.

TITOLO IV ZONE C TRASFORMAZIONE CONDIZIONATA

Articolo 57 (Zona C descrizione)

Sono classificate come Zona "C" del P.R.P. quegli elementi territoriali per i quali sono risultati dalle analisi tematiche l'elevati" i valori relativi agli aspetti agricoli, correlate a valori elevati o medi del tematismo percettivo e di quello geologico.

Nella Costa Teramana, la Zona C coinvolge aree di particolare valore agricolo, caratterizzate da valori medi degli altri singoli tematismi.

Nella Costa Pescarese, la Zona C coinvolge aree con prevalenza dì qualità .percettive e di potenzialità agricola, con rischio geologico a valore medio.

Nella Costa Teatina, la Zona C coinvolge aree caratterizzate da valori agricoli elevati, correlati a valori meno elevati degli altri tematismi.

La trasformazione condizionata pone specifiche condizioni alle modalità di progettazione, attuazione e gestione di specifici usi, individuati come compatibili con i valori espressi dai singoli tematismi.

Per i caratteri specifici suddetti, la trasformabilità in equilibrio con i caratteri è quella pertinente l'uso agricolo. La trasformazione è possibile con opportuni accorgimenti per le altre modalità d'uso.

In rapporto all'articolazione dei valori, ed alle conseguenti modalità d'uso, la Zona C del P.R.P. viene disaggregata nella Zona C1 e nella Zona C2, corrispondenti alle seguenti subzone individuate nella cartografia di Piano.

Articolo 58 (Unità costitutive - Zona C1)

- Costa Teramana

Subzona C1) aree di particolare valore agricolo

Subzona C2) aree di particolare valore agricolo caratterizzate dalla presenza di medi valori dei singoli tematismi (rischio geologico, qualità percettiva e vegetazionale);

- Costa Pescarese

Subzona C1

Articolo 59

(Zona C1 - Disposizione sugli usi compatibili)

Nella Zona di trasformazione condizionata C1 costituita dalle unità individuate nel precedente articolo e relativa all'ambito paesistico costiero comprendente Costa Teramana, Pescarese e Teatina, con riferimento agli usi di cui all'art. 5 del Titolo I, si applicano le seguenti disposizioni sono compatibili tutte le classi individuate per:

uso agricolopunto 1uso forestalepunto 2uso pascolavopunto 3uso turisticopunto 4uso residenzialepunto 5uso tecnologicopunto 6

uso estrattivo. punto 7

in particolare sono ammessi gli usi 4.3; 5 (5.1, 5.2, 5.3); 6 (6.1, 6.2, 6.3) e 7 qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale.

Nelle aree di particolare valore agricolo sono compatibili trasformazioni in funzione dell'uso agricolo, così come definito all'art. 6 punto 1.

Anche se proposte da strumenti urbanistici, sono da dimostrare attraverso verifica positiva conseguente a studio di compatibilità ambientale tutte le trasformazioni infrastrutturali e tecnologiche, non direttamente connesse con la conduzione e l'incentivazione dell'uso produttivo agricolo; nonché le trasformazioni ad uso insediativo, ed estrattivo.

Articolo 60 (Zona C2 - Unità costitutive)

- Costa Teramana

Subzona C3

Aree della collina litoranea a ridosso degli insediamenti costieri caratterizzate da media sensibilità percettiva.

- Costa Pescarese

Subzona C2

Sono elencate come di seguito: i œntri storici di Spoltore, Città S. Angelo, Montesilvano, l'abitato di S. Silvestro colle e le aree da. frange urbane in genere.

- Costa Teatina

Zona C

La localizzazione geografica delle zone C della Costa Teatina è la seguente (da San Salvo a Francavilla):

- Zona in località Buonanotte; Contrada S. Lorenzo;
- Località Zimarino;
- Località Colle Nasci;
- Vallata dell'Osento;
- Località Masseria Bocchino;
- Piana di Fossacesia:
- Piana dei Marchi;
- Valle dell'Arielli e zone circostanti.

Articolo 61 (Zona C2 - Disposizione sugli usi compatibili)

Nella Zona di trasformazione condizionata C2 costituita dalle unità individuate nel precedente articolo e relativa all'ambito paesistico costiero comprendente Costa Teramana, Pescarese e Teatina, con riferimento agli usi di cui all'art. 5 del Titolo I, si applicano le seguenti disposizioni: sono compatibili tutte le classi individuate per:

uso agricolo punto 1
uso forestale punto 2
uso pascolino punto 3
uso turistico punto 4
uso residenziale punto 5
uso tecnologico punto 6
uso estrattivo punto 7

in particolare sono ammessi gli usi 5.1, 5.2 e 7 qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale.

TITOLO IV ZONA D REGIME A TRASFORMAZIONE ORDINARIO

Articolo 62 (Zona D - Disposizione sugli usi compatibili)

Le aree ricadenti nelle Zone Classificate "D" dal P.R.P, sono disciplinate, per quanto riguarda gli usi consentiti e le modalità delle trasformazioni, dagli strumenti urbanistici ordinari (P.T., P.R.G./P.R.E., P.P.). Gli usi consentiti (dall'art. 5) rimandano quindi alla procedura della trasformazione a regime ordinario e sono:

- 1. uso agricolo
- 2. uso silvo-forestale
- 3. uso pascolivo
- 4. uso turistico
- 5. uso insediativo
- 6. uso tecnologico
- 7. uso estrattivo.

Risultano quindi compatibili tutti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici comunali a seguito della loro revisione, nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche, geologiche e geomorfologiche attuali.

TITOLO V AMBITI PAESISTICI FLUVIALI

(Vomano - Torino; Tavo - Fino; Pescara - Tirino Sagittario; Sangro - Aventino)

Articolo 63

(Descrizione dei beni sottoposti a tutela)

Nell'ambito dei **fiumi Vomano e Tordino** i beni sottoposti a tutela sono:

- oggetti di interesse naturalistico abiotici e biotici -, identificati nel patrimonio boschivo (non degradato, non antropizzato) ad alto valore biologico, complessità elevata e con elementi faunistici interessanti;
- oggetti di interesse culturale, identificati da un forte valore archeologico architettonico, urbanistico;
- oggetti di interesse percettivo, che consistono soprattutto nella netta eccezionalità degli ambiti fluviali veri e propri, ivi compresi alcuni fossati e torrenti, calanchi e paesaggio agricolo con particolari peculiarità;
- oggetti di interesse agricolo. In tale interesse ricadono per lo più quelle aree che dal punto di vista agricolo presentano rilevante vocazione da salvaguardare, conservare e valorizzare;
- siti e zone a rischio geologico.

Nella redazione della carta della stabilità dei versanti, appaiono immediatamente le zone ed i siti a considerevole rischio geologico.

Questo, oltre alla potenzialità insita nelle zone vallive e prossime alla zona litoranea, dove non é da escludere il fenomeno delle esondazioni, può individuarsi soprattutto dai caratteri geomorfologici e di evidente acclività.

Pertanto, le zone più soggette a tale rischio sono quelle prossime alle parti più interne, verso le sorgenti, delle aste di studio.

Nell'ambito dei fiumi Tavo e Fino i beni sottoposti a tutela sono:

- a) emergenze:
 - geo-morfologiche (crinali, vette, calanchi, canyon, piane alluvionali, forre);
 - naturalistiche (ammassi boschivi, presenze faunistiche, essenze arboree isolate, lago).

Non sono ammesse aperture di nuove cave, mentre per quelle esistenti in località "case D'Annunzio" (Fino) a "N.W." di Moscufo (Tavo) è fatto obbligo di un recupero ambientale;

- b) gli insiemi adibiti a vincolo sono quelli contraddistinti con le lettere A1a-A1b-A1c;
- c) l'asta fluviale con le relative sponde ai piedi degli argini per una fascia di mt. 50 da ciascuna sponda e comunque in conformità all'art. 80 L.U.R. 18/83.

Nell'ambito dei **fiumi Pescara – Tirino - Sagittario**, gli oggetti sottoposti a vincolo comprendono i territori di pertinenza dei fiumi Pescara, Tirino e Sagittario (quest'ultimo per il tratto compreso tra le sorgenti del Pescara e il confine comunale di Bugnara in frazione di Torre di Nolfi) il cui perimetro è riportato negli elaborati grafici del Piano.

Le aree comprese nel suddetto perimetro sono suddivise in Ambiti, Sottoambiti ed Oggetti.

Gli *ambiti* individuano il carattere problematico di una sezione del fiume e riguardano presenze, sovrapposizioni e relazioni tra elementi naturalistici e antropici. Gli ambiti individuano, altresì, perimetri di approfondimento progettuale esecutivo. Gli ambiti comprendono al loro interno sottoambiti ed oggetti.

I sottoambiti individuano il carattere tematico prevalente di parti di territorio.

Gli *oggetti* sono elementi puntuali, lineari o areali (naturali e/o artificiali) individuati sulla base dei caratteri e valori tematici precisati.

Gli ambiti comprendono, inoltre, aree non ricadenti nei perimetri dei sottoambiti e degli oggetti denominate Aree di ambito. Per i criteri metodologici della suddivisione effettuata e per la descrizione delle aree si rimanda alla relazione ed alle schede allegate.

- 1) Gli ambiti individuati, in numero di 5 (cinque), sono indicati con lettera maiuscola semplice: A, B, C (fiume Pescara e tratto del Tirino), D (fiume Tirino), E (tratto del fiume Sagittario).
 - I sottoambiti e gli oggetti sono indicati con sigla composta rispettivamente da S e 0, con indice formato dalla lettera dell'ambito di appartenenza e dal numero progressivo interno a ciascun ambito ad es. SB1, SB2, ecc. oppure OC1, OC2, ecc.
 - Le aree restanti sono indicate Aree Ambito A, B, ecc. secondo l'ambito di appartenenza.
 - Le presenti norme si intendono riferite alle aree di seguito elencate ricomprese nel perimetro riportato negli elaborati di Piano.

2) Ambito A

Sezione del fiume Pescara compresa tra il ponte della circonvallazione di Pescara e il ponte dell'autostrada A25 in località Brecciarola di Chieti;

- SA1 sottoambito comprendente il fiume Pescara e le relative sponde per una fascia di 1.50 metri ciascuna ed ampliamenti considerati per tutto il tratto dell'ambito A;
- OA1 oggetto areale comprendente l'ex Zuccherificio di Chieti Scalo e area verde di pertinenza;
- OA2 -oggetto areale comprendente Villa Mezzanotte a Chieti Scalo e l'area di pertinenza;

Aree Ambito A - aree restanti.

3) Ambito B

Sezione del fiume Pescara comprese tra il ponte dell'autostrada A25 in località Brecciarola di Chieti e la Diga del terzo salto del Pescara in territorio di Alanno - comprendente l'area n. 17 individuata dal D.M. del 21.08.1.985;

- SB1 sottoambito comprendente il fiume Pescara e le relative sponde per una fascia di 1.50 metri ciascuna ed ampliamenti considerati per tutto il tratto dell'ambito B;
- SB2 sottoambito comprendente l'area n. 17 individuata dal D.M. del 21.08.1985;
- SB3 sottoambito comprendente la rupe di Turrivalignani e Sue propaggini;
- SB4 sottoambito comprendente le colline di Rosciano prospicienti il fiume Pescara;
- SB5 sottoambito comprendente il fiume Lavino dalla confluenza con il Pescara alla località Colle degli Zingari in Comune di Abbateggio;
- OB1 oggetto areale comprendente il Santuario e il bosco di S. Maria d'Arabona e la fornace di disuso;
- OB2/OB3 oggetti areali comprendenti due zone boschive nell'area n. 17 di cui all'OB2;
- OB4 oggetto puntuale comprendente ossa rurale ed annesso fienile;

Aree ambito B - aree restanti.

4) Ambito C

Sezione del fiume Pescara dalla Diga del terzo salto alle sorgenti comprendente un tratto del fiume Tirino dall'abitato di Bussi alla confluenza con il Pescara:

- SC1 sottoambito comprendente la Forra del Pescara e aree contermini dall'imbocco delle Gole Tramonti all'abitato di Torre de' Passeri;
- SC2 sottoambito comprendente la collina prospiciente il fiume a valle del centro storico di Tocco Casauria;
- SC3 sottoambito comprendente il fiume Pescara e tratto del Tirino e relative sponde per una fascia di 150 metri ciascuna all'interno delle Gole Tramonti;
- SC4 sottoambito comprendente le sorgenti del Pescara e zona adiacente a monte fino ai limiti del confine comunale di Popoli;
- OC1 oggetto areale comprendente ex-industria chimica di Piano d'Orta in disuso;
- OC2 oggetto areale comprendente il fiume Orta e relative sponde per una fascia di 150 metri ciascuna dall'imbocco della valle omonima alla confluenza con il Pescara;
- OC3 oggetto areale comprendente la zona umida a monte della Diga del terzo salto del Pescara e tratto del Fossato e ridosso dell'abitato di Torre de' Passeri;
- OC4 oggetto puntuale corrispondente alla ciminiera di fornace demolita sulla Tiburtina a sud di Colle Morto;
- OC5 oggetto puntuale corrispondente alla Abbazia di S. Clemente a Casauria e annesso giardino;
- OC6 oggetto puntuale corrispondente al ponte sul Pescara in prossimità di S. Clemente;
- OC7 oggetto areale comprendente le officine della Montefluos a Bussi;
- OC8 oggetto areale comprendente ex-impianti industria chimica in disuso a Bussi;
- OC9 oggetto areale comprendente l'area di riserva naturale istituita dalla Regione Abruzzo alle sorgenti del Pescara;
- OC10 oggetto areale comprendente le sorgenti del giardino a Popoli.

5) Ambito D

Sezione del fiume Tirino compresa tra l'abitato di Bussi e le sorgenti.

- SD1 sottoambito comprendente il fiume Tirino e le relative sponde per una fascia di 150 metri ciascuna ed ampliamenti considerati dall'abitato di Bussi agli impianti di itticoltura compresi;
- SD2 sottoambito comprendente il fiume Tirino e le relative sponde per una fascia di 150 metri ciascuna ed ampliamenti considerati dall'impianto di itticoltura alle sorgenti;
- OD1 oggetto puntuale corrispondente ai resti della chiesa medioevale di S. Maria in Cartignano;
- OD2 oggetto areale comprendente l'ex Abbazia di ad Oratorium e intorno;
- OD3 oggetto areale comprendete il bosco di Coccia Grossa;
- OD4 oggetto puntuale corrispondente alle fonti di Presciano
- OD5/OD6/OD7 oggetti puntuali corrispondenti a chiese rurali sparse in SD2.

6) Ambito E

Sezione del fiume Sagittario compresa tra la confluenza con il Pescara il confine comunale di Bugnara in frazione di Torre di Nolfi:

- SE1 sottoambito comprendente il fiume Sagittario e le relative sponde per una fascia di 150 metri ciascuna ed ampliamenti considerati dal centro abitato di Popoli al ponte ferroviario di Pratola Peligna;
- SE2 sottoambito comprendente il fiume Sagittario e le relative sponde per una fascia di 150 metri ciascuna ed ampliameriti considerati dal ponte ferroviario di Pratola Peligna alla frazione di Torre di Nolfi in comune di Bugnara;

OE1 - oggetto areale comprendente villaggio rurale prospiciente il fiume in prossimità di Torre di Nolfi denominato Case Silvestri.

Nell'ambito dei fiumi **Sangro e Aventino** i beni sottoposti a tutela comprendono i territori di pertinenza dei fiumi e parte dei rispettivi bacini idrogeografici.

ZONE A1 CONSERVAZIONE

Articolo 64 (Zona A1 - Unità costitutive)

Si intende per "conservazione" il mantenimento delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche di un territorio o porzione di esso o di un elemento particolare (naturale storico, archeologico) individuato.

Gli oggetti e gli insiemi sono sottoposti a conservazione in quanto di valore elevato, e sono individuati in cartografia con apposita simbologia.

Nei Piani Paesistici dei fiumi l'area da sottoporre a conservazione è disaggregata nelle seguenti unità costitutive.

- Vomano - Tordino

Sono state individuate, nella zona sottoposta a conservazione (A), cinque sottozone:

A1 (particolare valore percettivo del paesaggio);

A2 (peculiarità preminente agrosilvo-pastorale);

A3 (motivi culturali, interesse archeologico, architettonico, urbanistico);

A4 (particolare interesse geologico sia in termini di elevato rischio che in termini geomorfologico-percettivo. Le zone più soggette a tale rischio sono quelle prossime alle parti più interne, verso le sorgenti;

A5 (elevatissimo valore naturalistico sotto gli aspetti florofaunistici).

- Tavo - Fino

- a) Gli oggetti sottoposti a vincolo sono:
 - emergenze geo-morfologiche (crinali, vette, calanchi, canyon, piane alluvionali, forre);
 - emergenze naturalistiche (ammassi boschivi, presenze faunistiche, essenze arboree isolate, lago),
 - Cave, (non sono ammesse aperture di nuove cave), mentre per quelle esistenti in località "case d'Annunzio" (Fino) e a "N.W." di Moscufo (Tavo) è fatto obbligo di un recupero ambientale.
- b) Sono state individuate, nella zona sottoposta a conservazione (A1), tre sottozone, ovvero
 - A1a) aree ad elevato rischio geologico (emergenze geo-morfologiche, crinali, vette, calanchi, canyon, piane alluvionali, forre);
 - A1b) emergenze naturalistiche (ammassi boschivi, presenze faunistiche, essenze arboree isolate, lago);
 - A1c) elevato interesse paesaggistico.
- c) L'asta fluviale con le relative sponde ai piedi degli argini per una fascia di mt. 50 da ciascuna sponda e comunque in conformità all'art. 80 L.U.R. 18/83.

- Pescara - Tirino - Sagittario

La zona a conservazione A1 ricade nello:

- Ambito B; in particolare (sottoambito B3; oggetto OB1, OB2, OB3, OB4)
- Ambito C; (SC3, SC4 e OC2, OC3, OC4, OC5 OC6, OC9, OC10)
- Ambito D (SD1, SD2 e ODI, OD5, OD6, OD7)
- Ambito E (OE1).

- Sangro - Aventino

Sono state individuate, nella zona sottoposta a conservazione (A), le seguenti sottozone: Zona A

Zona A.0.1 - Aree di particolare interesse agro-silvo-pascolive, che rivestono contenuti rilevanti anche dal punto di vista agro zootecnico.

Zona A1 - Sistema idromorfologico e vegetazionale. Il sistema è formato dai corsi d'acqua, dalla vegetazione di pertinenza, e dalle fustaie collocate in loro prossimità, che compongono con i corsi d'acqua suddetti una unità dell'ambiente naturale e del paesaggio.

Rientrano nel sistema altresì le componenti seguenti.

A.1.1 - Superfici lacuali e zone umide.

A.1.2 - Invaso costiero dei laghi di Bomba e Casoli.

A.2 - Aree boscate.

Aree che conservano contenuti rilevanti dal punto di vista naturalistico, morfologico e paesaggistico.

A.3 - Aree soggette a rischio idrogeologico.

Aree che presentano fattori geologici e morfologici fortemente sfavorevoli.

- A.4 Zona di erosione calanchifera.
- A.5 Aree di rispetto di beni archeologici e storico monumentali.

Le aree ed i beni singoli di interesse archeologico storico-monumentale sono indicati negli i elaborati di Piano, sono articolate nelle aree A5.2 A5.3, A5.4, così definite:

- A5.2: tale sigla indica aree con presenza di beni archeologici e storico-monumentali per i quali si propone l'apposizione del vincolo o ai sensi della legge 1089/39, che dará la definizione esatta dei limiti del vincolo stesso.
- A5.3: Tale sigla indica:
 - tracciati con presenze monumentali ancora visibili;
 - -. tracciati on presenze accertate gel sotto suolo.
- A5.4: tale sigla indica aree in cui é ipotizzabile esistano nel sottosuolo presenze archeologiche (aree di rischio archeologico).

A.6 - Centri storici

Comprende le zone A delimitate dagli strumenti urbanistici comunali esistenti e, in ogni caso, i tessuti edilizi costruiti precedentemente al 1860.

- A.7 Emergenze di rilevante interesse morfologico e paesaggistico
- Per *l'uso forestale* sono compatibili le classi
 - 2.1 interventi volti alla realizzazione di opere di bonifica e antincendio, forestale e riforestazione:
 - 2.2 interventi volti alla difesa del suolo sotto l'aspetto idrogeologico qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale;
 - 2.3 interventi volti al taglio colturale;
 - 2.4 interventi per la realizzazione di ricoveri precari.
- Per *l'uso pascolivo* sono compatibili le classi:
 - 3.2 razionalizzazione dell'uso di superfici a foraggere;
 - 3.3 miglioramento di prati, praterie, pascoli, attraverso opere di spietramento, decespugliamento e concimazione.
- Per *l'uso turistico* sono compatibili le classi:
 - 4.1c percorsi escursionistici, percorsi attrezzati, maneggi, atrezzature di rifugio e ristoro, parcheggi, verde attrezzato e attrezzature all'aperto per il tempo libero, parchi e riserve naturali, impianti sportivi con l'esclusione per la zona A del fiume Pescara-Tirino-Sagittario e nella zona A.1a e A.1b del Tavo Fino, di attrezzature di rifugio e ristoro e parcheggi e maneggi e impianti sportivi qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale;

Sono le aree che, indipendentemente dagli stati di fatto attuali, conservano contenuti rilevanti in ordine ai loro caratteri morfologici e paesaggistici.

Il valore paesaggistico di queste aree è dato dalla compresenza in esse più componenti ambientali inturali nonché singolarità morfologiche.

A7.1: Zona delle acque vive.

Articolo 65 (Zona A1 – Disposizioni sugli usi compatibili)

Nella Zona a conservazione A1 costituita dalle unità individuate nel precedente articolo e relative all'ambito paesistico fluviale, comprendente i fiumi: Vomano e Tordino, Tavo, Fino, Pescara, Tirino-Sagittario, Sangro e Aventino; con riferimento agli usi di cui all'Art. 5 del Titolo Primo si applicano le seguenti disposizioni: per *l'uso agricolo* sono compatibili le classi

- 1.1 interventi volti a migliorare l'efficienza dell'unità produttiva;
- 1.2 Interventi atti a rendere maggiormente funzionale l'uso agricolo del suolo (irrigazione, strade interpoderali, impianti di elettrificazione)
- 1.3 interventi diretti alla realizzazione di manufatti necessari alla conduzione del fondo, qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale
- 4.1d percorsi escursionistici, percorsi attrezzati, maneggi, attrezzature di rifugio e ristoro, soccorso, parcheggi, verde attrezzato e attrezzature all'aperto per il tempo libero, parchi e riserve naturali, giardini, impianti sportivi, servizi ed attrezzature balneari
- 4.2 infrastrutture di accesso, di stazionamento e di distribuzione;
- 4.4 strutture ricettive all'aria aperta: campeggi, aree di sosta;
- 4.5 strutture scientifico-culturali;
- 4.6 orti botanici.
- Per *l'uso tecnologico* sono compatibili le classi:
 - 6.3 elettrodotti, metanodotti, acquedotti, tralicci e antenne e impianti idroelettrici qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale.

Vigono altresì le seguenti particolari disposizioni: nella zona A2 del fiume Vomano e Tordino e nella zona A1a e A1c del fiume Tavo e Fino AO1. Sangro Aventino sono ammessi i punti:

- per *l'uso agricolo*:

- 1.4 interventi diretti alla realizzazione di impianti e manufatti destinati alla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale;
- 1.5 interventi diretti alla realizzazione di residenza strettamente necessaria alla conduzione del fondo qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale;

- per l'uso pascolivo:

- 3.1 ammodernamento, razionalizzazione e costruzione di stalle qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale;

- per *l'uso turistico*:

- 4.4 strutture ricettive all'aria aperta qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale:
- 4.5 strutture scientifico-culturali qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale;
- 4.6 orti botanici qualora positivamente verificati a attraverso lo studio di compatibilità ambientale;

Nell'ambito del *fiume Pescara Tirino- Sagittario* sono ammessi per

OB1 - il restauro della fornace per usi culturali e ricreativi;

OB2/OB3 - usi ricreativi culturali che non comportano edificazioni o taglio della vegetazione;

OC2 - uso ricreativo con esclusione di edificazione e impianti sportivi;

OD1 - uso ricreativo con esclusione dì edificazione, aumento di volume, e alterazione della vegetazione esistente.

Nell'ambito del *fiume Sangro Aventino* sono ammessi per la zona AO1 l'uso tecnologico 6.1 limitatamente agli impianti di depurazione qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale e l'uso pascolivo 3.1 qualora positivamente verificati attraverso 10 studio di compatibilità ambientale.

Gli invasi costieri dei laghi di Bomba, di Casoli e delle zone umide minori.

Zona A.1.2 - Invaso costiero dei laghi di Bomba e di Casoli.

Tale zona, al fine di una migliore regimazione, sarà oggetto di Piano di dettaglio (Progetto Speciale Territoriale).

Pur non presentante le caratteristiche di un lago naturale, ha notevoli contenuti di carattere morfologico ed ambientale tali da rendendo appetibile dal punto di vista della fruibilità turistica.

La larghezza delle sponde ed il loro leggero declivio, rendono alcune aree predisposte alla presenza di attrezzature ed impianti per il tempo libero e gli sport acquatici.

Il relativo Piano, infatti, dovrà occuparsi, nel suo ambito, di regimare e razionalizzare, salvaguardando il sistema ambientale e naturale, tali interventi che dovranno essere strettamente legati con lo specchio lacuale.

L'invaso costiero del lago di Casoli presenta forti caratteristiche di lago artificiale, ma nel contesto offre delle notevoli caratteristiche morfologiche ed ambientali.

Troviamo solo piccole aree che offrono la possibilità di renderle usufruibili per il tempo libero e la ricreazione.

Il relativo Piano mirerà a salvaguardare e migliorare le caratteristiche ambientali e naturali, nonché a regimare e razionalizzare quelle attività strettamente legate al tempo libero, alla ricreazione, ed allo specchio lacuale.

In tali aree, fino alla operatività del Progetto Speciale, varranno le seguenti norme transitorie al fine di conservare sia la forma morfologica che vegetazionale.

E' compatibile:

- l'esercizio delle attività agricole;
- la posa in opera di reti idriche ed energetiche locali, purché interrate e senza che sia alterato lo stato dei luoghi ed il regime idrico;
- l'intervento volto al mantenimento ed al miglioramento della vegetazione, anche con nuove piantumazioni, da eseguirsi utilizzando le essenze indicate nella tabella allegata.

Per la Zona A4 - Zone di erosione calanchifera:

Sono zone che presentano possibilità di sistemazione nulle o estremamente difficili.

Si consigliano opere di piantumazione mediante messa a dimora di ginestre e tamerici, ed inerbimento.

E' vietato ogni uso antropico nella fascia di rispetto di 50 mt.

Per la Zona A7.1 - **Zona delle acque vive di Taranta Peligna**.

Tale zona è ubicata in prossimità del centro urbano di Taranta Peligna ed è caratterizzata dalla presenza di varie sorgenti. Tale zona, al fine di una migliore regimazione, sarà oggetto di un Piano di cui all'art. 6 del Titolo Primo. Il relativo Piano si occuperà di salvaguardare e valorizzare i suoi alti valori intrinseci ed estrinseci, nonché i rilevanti contenuti in ordine al proprio carattere naturalistico; migliorare la propria usufruibilità dal punto di vista turistico (infrastrutture di attrezzamento, fruizione e servizio; percorsi attrezzati, attrezzature all'aperto e per il tempo libero).

In tali aree, fino alla operatività del Progetto stesso, sono vietate qualsiasi forma di antropizzazione e trasformazione dei luoghi e dei modelli morfologici naturali e vegetazionali.

ZONE A2 CONSERVAZIONE PARZIALE

Articolo 66 (Zona 2 - unità costitutive)

Si intende per conservazione con trasformabilità mirata la modificazione delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche (esistenti o potenziali) di un territorio o porzione di esso o di un elemento particolare (naturale-storico-archeologico) individuato. Sono sottoposti a tutela con conservazione e trasformabilità mirata gli oggetti o i sottoambiti individuati le cui caratteristiche ambientali o paesaggistiche risultano di valore (reale o potenziale) elevato.

- Fiumi Vomano Tordino

Zona B

- Fiume Tavo Fino

Sottozona A2 Si articolano in oggetti ed insiemi

- a) gli oggetti sono:
 - beni culturali:
 - Monastero di S.M. in Monte Oliveto (comune di Castilenti);
 - Centri storici (comune di Appignano, Castiglione M.R.);
 - beni naturalistici
 - concentrazioni boschive
 - cave:
 - località fraz. Bisenti-Fino.

- Fiumi Pescara Tirino Sagittario

Sono sottoposte alle norme della conservazione e trasformabilità mirata le aree comprese nei seguenti sottoambiti ed oggetti; valgono altresì per le stesse le prescrizioni particolari di seguito indicate:

- Ambito A (SA1 e OA1, OA2)
- Ambito B (SB1, SB4, SB5)
- Ambito C (SC1 e OC1., OC8)
- Ambito E (SE1, SE2).

Articolo 67

(Zona A2 - disposizione sugli usi compatibili)

Nella zona di conservazione mirata A2 costituita dalle unità individuate nel precedente articolo e relative all'ambito paesistico fluviale, comprendente i fiumi: Vomano e Tondino, Tavo, Fino, Pescara, Tirino Sagittario, Sangro e Aventino; con riferimento agli sui di cui all'art. 5 del Titolo I, si applicano le seguenti disposizioni:

- per *l'uso agricolo*

- 1.1
- 1.2
- 1.3
- 1.5 interventi diretti alla realizzazione di residenza strettamente necessaria alla conduzione del fondo per il solo ambito del fiume Tavo-Fino e Vomano Tordino;

- per *l'uso forestale*.

- 3.2
- 3.3

- per l'uso pascolivo:

- 2.1
- 2.2 qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale;
- 2.3
- 2.4

- per *l'uso turistico*:

- 4.1c, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6 qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale;
- per l'uso tecnologico:
- 6.3 elettrodotti, metanodotti, acquedotti, tralicci e antenne e impianti idroelettrici;

Valgono altresì le seguenti disposizioni particolari:

nel fiume Pescara Tirino Sagittario per i sottoambiti SA1, SB1, SE1, SE2.

SAI:

- sono ammesse le trasformazioni agricole fino ad una distanza di 15 metri dalle sponde e che non comportano edificazioni e alterazione della vegetazione e dell'alveo fluviale;

SB5:

- usi infrastrutturali e tecnologici a S.C.A.;
- sono ammesse trasformazioni agricole ad esclusione di impianti di allevamento o trasformazione prodotti agricoli;
- ammesso il restauro e la ristrutturazione di impianti produttivi esistenti in disuso anche a scopo ricreativo/culturale o a servizi.

Per l'Oggetto OC1:

- ammesso il restauro e/o la ristrutturazione a scopo ricreativo - culturale e/o terziario produttivo e/o parzialmente residenziale che conservi gli elementi stilistici e formali tipici esistenti (pilastri e capriate in ghisa) anche attraverso una loro riutilizzazione architettonica.

Zone B TRASFORMABILITA' MIRATA

Articolo 68 (Zona B1 - Unità costitutive)

- Vomano - Tordino

Zona C

- Tavo Fino
 - "Beni Culturali"
 - aree archeologiche in località "farina-Cardito" (Loreto Aprutino).
 - "Beni agronomici"
 - tessuto agrario nella località "Ricciarello";
 - tessuto agrario nella località "Congiunti".
 - "Beni Naturalistici"
 - filari di alberi sui Crinali in località "Ricciarello";
 - filari di alberi sui Crinali in località "Villa Pensieri";
 - vegetazione ripariale in località "Cartiera";
 - vegetazione riparlale in località "Farindola-Montebello.
 - Cave in località nord Facciano.
 - Cave in località sud Loreto.

- Sangro - Aventino

Zona B

Zona B.0.1: Sono quelle aree che evidenziano contenuti rilevanti dal punto di vista agro-zootecnico.

Zona B1: Sono quelle aree che evidenziano contenuti rilevanti dal punto di vista agricolo.

Zona B2: Le aree sono caratterizzate da fattori geologici fortemente sfavorevoli.

Articolo 69 (Zona B1 - Disposizione sugli usi compatibili)

Nella zona a trasformabilità mirata B costituita dalle unità individuate nel precedente articolo e relative all'ambito paesistico fluviali comprendente i fiumi: Vomano e Tondino, Tavo, Fino, Pescara, Tirino Sagittario, Sangro e Aventino; con riferimento agli usi di cui all'art. 5 del Titolo I, si applicano le seguenti disposizioni:

- per *l'uso agricolo* sono compatibili tutte le classi del punto 1 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5) in particolare è ammesso il punto 1.4 e 1.5 qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale;
- per *l'uso forestale* sono compatibili tutte le classi del punto 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4);
- per *l'uso pascolivo* sono compatibili le seguenti classi del punto 3 (3.1, 3.2, 3.3) in particolare è ammesso il punto 3.1 qualora positivamente verificati attraverso lo studio dì compatibilità ambientale;
- per *l'uso turistico* sono consigliabili tutte le classi del punto 4 (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6) in particolare è ammesso il punto 4.3 qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale;
- per *l'uso residenziale* sono compatibili tutte le classi 5 (5.1, 5.2, 5.3) qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale;

- per *l'uso tecnologico* sono compatibili tutte le classi del punto 6 (6.1, 6.2, 6.3) qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale:
- per *l'uso estrattivo* è compatibile la classe di punto 7 qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale;

ZONE C TRASFORMAZIONE CONDIZIONATA

Articolo 70 (Zona C1 - Unità Costitutive)

La presente norma é riferita a quei casi individuati in cui si rende necessaria una verifica delle condizioni della trasformazione e cioè l'applicazione di prescrizioni particolari relative alle modalità di progettazione, gestione e attuazione degli interventi.

- Vomano - Tordino

Zona D1

Zona D2: Interessa quelle zone prossime a quelle di particolarevalore sottoposte quindi a "conservazione".

La zona non presenta particolari valori, se non per via della stretta interdipendenza con quella anzidetta.

- Tavo - Fino

Zona C: Gli oggetti sottoposti a trasformazione condizionata sono:

- "Beni Agronomici"
- "Beni Ambientali"
 - crinali collinari sulla dx idrografica del Fino, nei comuni di Elice Castilenti, Castiglione, Montefino;
 - crinali collinari sulla dx idrografica del Fino, nei comuni di Bisenti ed Arsita;
 - vegetazione riparlale in località San Pellegrino Loreto;
- Cave:
 - località est Bisenti;
 - località Collecorvino;
 - località Cappuccio;
 - località sud di Elice;
 - località nord di Picciano:
 - località nord--est Picciano;
 - località Congiunti;
 - località Passo Cordone;
 - località S. Pellegrino;
- "Aree Archeologiche":
 - in c.da Vicenne Fonte Canale;
 - in loc. Camposacro;
- "Beni Culturali":
 - torre d'avvistamento Bisenti.

- Pescara - Tirino - Sagittario

I casi riportati nelle Tabelle allegate articolate per ambiti.

Sono sottoposte alle norme della trasformazione condizionata le aree comprese nei seguenti sottoambiti ed oggetti.

- Ambito B (SB2)
- Ambito C (SC2 e OC7).
- Sangro Aventino
 - Zona C
 - Zona C.1

Articolo 71

(Zona C1 - Disposizione sugli usi compatibili)

Nella zona a trasformabilità mirata C costituita dalle unità individuate nel precedente articolo e relative all'ambito paesistico fluviali comprendente i fiumi: Vomano e Tordino, Tavo, Fino, Pescara, Tirino Sagittario, Sangro e Aventino; con riferimento agli usi di cui all'art. 5 del Titolo I, si applicano le seguenti disposizioni:

- per *l'uso agricolo* sono compatibili tutte le classi del punto 1 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5);
- per *l'uso forestale* sono compatibili tutte le classi del punto 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4);

- per *l'uso pascolino* sono compatibili le seguenti classi del punto 3 (3.1, 3.2, 3.3) in particolare é ammesso il punto 3.1 qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale;
- per *l'uso turistico* sono consigliabili tutte le classi del punto 4 (4.1., 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6) in particolare è ammesso il punto 4.3 qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale;
- per *l'uso residenziale* sono compatibili tutte le classi 5 (5.1, 5.2, 5.3) qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale;
- per *l'uso tecnologico* sono compatibili tutte le classi del punto 6 (6.19 6.2,) qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale, in particolare è ammesso il punto 6.3;
- per l'uso estrattivo é compatibile la classe di punto 7 qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale;

Valgono altresì le seguenti particolari prescrizioni:

- fiume Pescara Tirino Sagittario ambito C:

OC7 - Eventuali edificazioni dovranno tener conto del particolare valore percettivo della collina e del profilo urbano di Tocco Casauria adeguandosi alla morfologia del terreno, evitandone alterazioni e facendo riferimento ai tipi edilizi rurali della zona, agli elementi architettonici della tradizione costruttiva dell'area, ai materiali e ai colori prevalenti.

- Sangro - Aventino

L'uso estrattivo è condizionato da uno studio di procedure e tecniche previste per la rimessa in pristino e rimodellamento dei luoghi oggetto di scavo. Nelle aee interessate é fatto obbligo di schermature arboree con essenze di cui alla allegata tabella.

L'uso insediativo (residenziale-turistico-produttivo) così come all'art. 5 del Titolo Primo é condizionato da un progetto unitario di sistemazione degli spazi urbani che contenga

- la definizione delle pavimentazioni delle strade carrabili;
- l'ubicazione e la tipologia degli arredi minori;
- le istruzioni necessarie per la messa a dimora degli alberi ed essenze arbustive come dalla tabella allegata;
- la tipologia dei corpi illuminati delle aree pubbliche (strade, piazze, ecc.);
- la sistemazione e l'ubicazione delle strade carrabili;
- la sistemazione e l'ubicazione degli arredi minori;
- la tipologia dei corpi illuminati;
- la sistemazione delle eventuali scarpate e parti di terreno danneggiato, che dovranno essere colmate, conguagliate e inerbite. In dette aree é fatto obbligo la schermatura dei manufatti mediante la messa a dimora delle essenze di cui all'allegata tabella.

L'uso tecnologico (fini tecnologici - infrastrutturali) é condizionato da una opportuna schermatura dei manufatti mediante messa a dimora di alberature di cui alla allegata tabella.

Zona C1

In tali zone, caratterizzate da fattori geologici fortemente sfavorevoli, poiché i dissesti in atto o potenziali non si presentano nella totalità dell'area stessa, ogni intervento antropico del tipo insediativo, infrastrutturale/tecnologico, deve essere preceduto da indagini geologiche, geotecniche e geofisiche.

ZONE D TRASFORMAZIONE A REGIME ORDINARIO

Articolo 72 (Zona D - Unità costitutive)

- Vomano - Tordino

Zona F

Tali aree sono individuate nelle restanti parti del territorio dotate di caratteristiche ambientali di basso valore.

- Tavo - Fino

Tali aree sono individuate nelle restanti parti del territorio dotate di caratteristiche ambientali di basso valore.

- Pescara - Tirino - Sagittario

Sono interessate alla presente norma le aree dell'ambito A e le aree dell'ambito B, e cioè tutte le aree non ricomprese nei sottoambiti e negli oggetti degli ambiti A e B, che presentano basse qualità naturalistiche, nonché basso rischio geologico.

- Sangro - Aventino

Zona D

Articolo 73 (Zona D - Disposizioni sugli usi compatibili)

Nella zona a regime ordinario D costituita dalle unità individuate nel precedente articolo e relative all'ambito paesistico fluiviale, comprendente i fiumi: Vomano, Tondino, Tavo, Fino, Pescara, Tirino Sagittario, Sangro e Aventino; con riferimento agli usi di cui all'art. 5 Titolo I si applicano interamente le classi relative agli usi

- 1) agricolo;
- 2) pascolivo;
- 3) forestale;
- 4) turistico;
- 5) residenziale;
- 6) tecnologico;
- 7) estrattivo.